



Avv. Elisabetta Fragapane

(PATROCINANTE IN CASSAZIONE)

Sede Principale: *Via Croce n° 36 – 92020 Santa Elisabetta (AG)*

Sede Operativa: *Via Jean Houel n° 62 - 90138 Palermo*

Telefax: +39 0915077903 - Mob.: +39 3381169043

p.e.c.: elifragapane@libero.it p.e.c.: elifragapane@avvocatiagrigento.it

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE LAVORO

Ricorso in riassunzione

Della Sig.ra **CUFFARO DEBORA**, nata il 14/01/1974 ad Agrigento e residente in Raffadali (AG), nel Piano Calvario n° 18 – C.F.: CFFDBR74A54A089F, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Fragapane del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, in Palermo, nella Via J. Houel n° 62 [C.F.: FRGLBT80M46A089F – fax: 0915077903 – e-mail: elifragapane@libero.it – p.e.c.: elifragapane@avvocatiagrigento.it], giusta procura alle liti allegata al presente ricorso (sub “C”), da intendersi apposta in calce alla stessa, anche ai sensi dell'art. 18-V comma del D.M. Giustizia 44/2011, sostituito e modificato dal D.M. Giustizia 48/2013

contro

- Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (già **Ministero dell'Istruzione** e, ancora prima, **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**), in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, nella Via Valerio Villareale n° 6 – C.F. 80185250588, già costituita ritualmente nel giudizio di appello a mezzo del Procuratore dello Stato Dott.ssa Veronica Chiappiniello e nel giudizio di primo grado tardivamente a mezzo del Funzionario incaricato ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.;
- L'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso gli Uffici di Via Giovanni Fattori n° 60, in Palermo - C.F. 80018500829, non costituito nel secondo grado e nel precedente primo grado di giudizio;
- L'**Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ope legis presso gli Uffici di Via San Lorenzo n° 312/G, in Palermo – C.F. 80012100824, non costituito nel secondo grado e nel precedente primo grado di giudizio;

**_*_*_

IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.

Con ricorso ritualmente depositato innanzi all'On.le Tribunale pure oggi adito in data 8.10.2019 ed iscritto al N.R.G. 2942/2019, conosciuto dal Giudice Unico Dott.ssa Chiara Gagliano, la ricorrente ut supra rappresentata chiedeva



la declaratoria

del suo diritto al trasferimento interprovinciale e/o al passaggio di ruolo con decorrenza giuridica dall'A.S. 2019/'20 presso una delle sedi scolastiche indicate nelle rispettive domande di mobilità scolastica territoriale e di passaggio di ruolo secondo l'ordine prescelto nel rispetto del criterio meritocratico del punteggio più alto

e la condanna

dell'Amministrazione Scolastica competente a conferire in favore della ricorrente con decorrenza dall'A.S. 2019/'20 la titolarità di cattedra presso una delle sedi scolastiche indicate in domanda di mobilità e/o nella domanda di passaggio di ruolo, secondo l'ordine prescelto

Affichè la sua domanda incontrasse il favorevole accoglimento del Giudice adito, la ricorrente esponeva le argomentazioni che qui si ritiene opportuno riportare pedissequamente, a far parte integrante del presente ricorso, nei limiti che qui interessano (ovvero con esclusione della parte concernente la domanda cautelare che originariamente veniva avanzata in seno al ricorso introduttivo, che veniva accolta nelle more del giudizio di merito e che qui si dichiara di non proporre):

<< **IN FATTO**

La ricorrente, docente su posto comune nella scuola dell'infanzia, vanta sei anni di servizio pre-ruolo e dieci anni di ruolo precedenti a quello in corso (cfr. il documento di notifica del punteggio attribuito per l'A.S. 2019/'20 dall'Amministrazione Scolastica, di cui meglio si dirà in appresso, in cui è riportato anche il servizio pre-ruolo).

*Ella è attualmente **titolare di sede presso l'Istituto Comprensivo "Alia/Roccapalumba/Valledolmo" (Provincia di Palermo).***

a) La ricorrente - auspicando vivamente di poter definitivamente rientrare nella città in cui risiede insieme alla sua famiglia, Raffadali, dopo sedici lunghi anni di attività fuori, lontana dai propri affetti familiari, chiedeva per l'Anno Scolastico 2019/'20, con apposita domanda, il passaggio di ruolo interprovinciale alla scuola primaria, manifestando la propria disponibilità all'insegnamento della lingua inglese e/o all'insegnamento presso una scuola ospedaliera e/o all'insegnamento presso una struttura carceraria e/o all'istruzione per gli adulti, ma inoltrava anche domanda di trasferimento interprovinciale su posto comune e/o di trasferimento nella stessa Provincia di Palermo presso strutture ospedaliere ubicate nel capoluogo di provincia, (doc. "1" e "2").

Indi, ella indicava gli Istituti prescelti, estraendoli dall'Anagrafica delle Istituzioni Scolastiche pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (doc. "3"), secondo il seguente ordine di preferenza nel passaggio di ruolo:

- 01. Scuola AGCT71400P, C.T.P.I.C. Quasimodo, Agrigento; 02. Scuola AGCT71500E, C.T.P. Falcone-Borsellino, Favara (AG); 03. Scuola AGCT71300V, C.T.P. Giovanni XXIII, Cammarata (AG); 04. Scuola AGCT70600Q,*



I.T.C.G. Galilei, Canicattì (AG); 05. Scuola AGCT712003, Ist. Mag. F. Crispi, Ribera (AG); 06. Scuola AGCT711007, I.T.C. Don Michele Arena, Sciacca (AG); 07. Scuola AGCT71600A, G. Meli (I.C. Manzoni), Bivona (AG); 08. Scuola AGCT71000B, I.T.C. Re Capriata, Licata (AG); 09. A089, Comune di Agrigento (AG); 10. D514, Comune di Favara (AG); 11. B486, Cammarata (AG); 12. E573, Licata (AG); 13. Provincia di Agrigento; 14. I533, Comune di Sciacca (AG); 15. B602, Comune Canicattì (AG).

Nella domanda di mobilità territoriale per la scuola dell'infanzia, l'ordine di preferenza espresso è il seguente:

01. A089, Comune di Agrigento; 02. D514, Comune di Favara (AG); 03. H269, Comune di Ribera (AG); 04. I533, Comune di Sciacca (AG); 05. G282, Comune di Palma di Montechiaro (AG); 06. B486, Comune di Cammarata (AG); 07. E 573, Comune di Licata (AG); 08. Distretto 005, Ag; 09. Distretto 004, Ag; 10. Distretto 006, Ag; 11. Distretto 007, Ag; 12. Distretto 003, Ag; 13. Provincia di Agrigento; 14. Scuola PAAA876021, Ospedale Di Cristina, Palermo; 15. Scuola PAAA876065, P.O. Ismett e Civico.

b) Alle sue domande, ella allegava i titoli di studio, formativi ed abilitanti, di cui è in possesso (cfr. la dichiarazione dei titoli, allegata alle domande, che qui si allega col doc. "2" cit.).

c) L'Amministrazione Scolastica assegnava alla domanda di passaggio di ruolo un punteggio definitivo pari a **punti 132**, mentre alla domanda di mobilità territoriale veniva assegnato un punteggio pari a **130 punti**, di cui 6 punti aggiuntivi per il "comune" ricongiungimento familiare e 6 punti aggiuntivi per i figli minori (doc. "4" e "5").

d) Non venivano concessi né il passaggio di ruolo né la mobilità territoriale, rimanendo, pertanto, ingiustamente leso il diritto soggettivo ad ottenere l'uno o l'altra in base al criterio meritocratico del punteggio più alto, atteso che nell'ambito delle procedure entro cui concorreva anche la Sig.ra Cuffaro molte cattedre venivano assegnate a docenti con punteggi di gran lunga inferiori (cfr. i bollettini dei movimenti, pubblicati in data 24/06/2018 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento e dall'Ufficio Scolastico di Palermo, a cui afferiscono tutte le preferenze indicate nelle domande dalla ricorrente – doc. "6a-b" e "7a-b").

Invero, nell'Anno Scolastico corrente, i docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, inseriti nella graduatoria, addirittura privi di diritto di precedenza (non vi è, infatti, accanto al loro nominativo in graduatoria la dicitura "prevista da ccni", che avrebbe significato "diritto di precedenza") e trasferiti semplicemente "a domanda", sono soggetti che hanno beneficiato di una ingiusta modalità di distribuzione delle cattedre, che l'Amministrazione Scolastica ha continuato a disporre per l'A.S. 2019/'20, in applicazione del combinato disposto del CCNI per la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. vigente per il triennio 2019/'20-2020/'21-2021/'22 sottoscritto il 06/03/2019, e dell'Ordinanza Ministeriale 203 dell'08/03/2019 (cfr. doc. "8a-b").

e) Il suddetto CCNI, del tutto ingiustamente, nel fissare il procedimento dei trasferimenti e dei passaggi, già nell'art. 6 suggella ancora una volta un illegittimo accantonamento di posti per le nuove immissioni/passaggi di ruolo provinciali, che sono stati trattati in via del tutto prioritaria rispetto alle domande di passaggio di ruolo e/o di mobilità interprovinciale (comma 3, art. 6 CCNI).



Altresì, anche nel procedere alla movimentazione territoriale del personale, l'Amministrazione Scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa anzidetta, ha di fatto creato una ulteriore illegittima riserva/accantonamento di posti in favore dei soggetti che chiedono "trasferimenti all'interno del comune" (I fase della procedura) e in favore dei "trasferimenti tra comuni della stessa provincia" (II fase della procedura), lasciando relegati alla terza ed ultima fase la mobilità territoriale interprovinciale, come può leggersi nell'art. 6 del CCNI 2019/'20 dianzi citato (comma 1, art. 6 CCNI).

Ed ancora, il comma 8 dell'art. 6 espressamente prevede illegittimamente che, pure ex ante rispetto alle operazioni di mobilità, vada assegnata de plano la titolarità al docente incaricato nella scuola in cui costui matura la scadenza dell'incarico triennale al 31/08/2019, anche in questo caso in assoluta violazione del criterio meritocratico di cui meglio si dirà in appresso, in danno della ricorrente.

E non è finita, poichè l'art. 8 del medesimo CCNI, nel disciplinare le "sedi disponibili", prevede espressamente che dalle disponibilità iniziali vadano ingiustamente detratte, a priori, le cattedre occupate dal personale rientrato nel ruolo di provenienza di cui all'art. 7 e che nell'A.S. 2019/'20:

- per le nuove immissioni in ruolo, vadano accantonate in via prioritaria il 50% delle disponibilità residue dopo i prioritari trasferimenti provinciali;
- nella terza e ultima fase, invece, il 10% è destinato alla mobilità professionale e solo il restante 40% alla mobilità interprovinciale.

La mancata assegnazione della ricorrente secondo l'ordine indicato in domanda è, quindi, frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le suddette operazioni di mobilità.

Invero, l'applicazione del CCNI in vigore si pone in aperto contrasto con la legge, nel momento in cui - in particolare - nell'uniformarsi alle previsioni dell'Allegato I le Amministrazioni Scolastiche hanno elaborato un ordine di graduatoria che solo all'interno di ciascuna delle operazioni è dato dal più alto punteggio.

Con la conseguenza concreta che - se in una operazione prioritaria il candidato col punteggio più alto ha, per esempio, 10 punti, costui è stato avvantaggiato rispetto a soggetti come la Sigra Cuffaro che, con ben 132/130 punti, non è stata completamente esaminata, poichè rientrante solo nell'ultima fase delle operazioni, ovvero quella dei trasferimenti interprovinciali, che non sono stati nemmeno "istruiti" poichè l'Amministrazione Scolastica è giunta a tale fase asserendo di aver esaurito i posti disponibili, tanto per il passaggio di ruolo quanto per la mobilità territoriale, avendoli (illegittimamente) accantonati/distribuiti nelle fasi precedenti.

Tale ultima circostanza, oltre ad essere viziato per i motivi procedurali sopra cennati, non corrisponde nemmeno al vero, alla luce dei seguenti elementi di fatto:

- ◆ in provincia di Agrigento, per la scuola primaria inizialmente erano disponibili 71 posti complessivi, di cui 13 per il sostegno (cfr. bollettino delle disponibilità pubblicato il 03/06/2019 - doc. "9a1");
- contestualmente alla pubblicazione dei bollettini dei movimenti (doc. "6a" cit.), veniva pubblicato il prospetto dei posti rimasti disponibili alla fine di tali movimenti, pari a "zero" (cfr. doc. "9a2"); ma - dopo un'attenta lettura di tale prospetto -



salta all'evidenza la discordanza tra il dato concernente le "disponibilità iniziali" ivi contenuto (5 posti di sostegno e 31 posti comuni) e la disponibilità iniziale dichiarata il 03/06/2019 (doc. "9a1" cit.); così come è sorprendente constatare che in ogni caso dette disponibilità iniziali siano state tutte destinate ai trasferimenti in entrata provinciali, mentre all'inizio della terza fase (interprovinciale) residuasse di già un contingenti di posti pari a "0";

- dopo ben un mese dalla pubblicazione di detti bollettini, il medesimo Ufficio Scolastico pubblicava - in data 23/07/2019 - un provvedimento in cui rendeva noti ulteriori posti messi a disposizione "in deroga" alle precedenti attribuzioni sul sostegno (doc. "9b");

- ed ancora, nel mese di Settembre 2019, veniva pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale la Nota Prot. 10054 (doc. "9c"), in cui l'Amministrazione disponeva la convocazione dei docenti inseriti nella Graduatoria Ad Esaurimento per le assunzioni a tempo determinato nella scuola primaria;

♦ Sempre in Provincia di Agrigento, per la scuola dell'infanzia si legge, nel prospetto pubblicato contestualmente alla pubblicazione dei trasferimenti (il 24/06/2019 - doc. "10") che era stato dichiarato inizialmente disponibile un contenente di 34 posti complessivi; nello stesso prospetto, si leggono anche posti rimasti disponibili alla fine dei movimenti, pari a 14 posti complessivi, di cui uno per il sostegno; detti posti residui, che - in verità - erano quelli illegittimamente accantonati per le nuove immissioni in ruolo, secondo una procedura abnorme, nonostante ci fosse una moltitudine di docenti che agognava il tanto auspicato rientro nella propria provincia di origine, rimanevano - a conclusione dei trasferimenti disposti nel mese di Giugno - completamente intatti, destinati ad uno scopo che, in occasione dei trasferimenti disposti a Giugno 2019, rimaneva ancora sconosciuto;

- ma, nel mese di Settembre 2019, veniva pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale la Nota Prot. 10054 succitata (doc. "9c" cit.), in cui l'Amministrazione disponeva la convocazione dei docenti inseriti nella Graduatoria Ad Esaurimento per le assunzioni a tempo determinato nella scuola dell'infanzia, indi è lecito desumere che i posti riservati ed accantonati, infine, sarebbero stati destinati alle assunzioni annuali, in aperto contrasto con la normativa vigente in materia di reclutamento del personale, su cui più avanti si avrà meglio ragione di diffondersi.

♦ In Provincia di Palermo, per la scuola primaria veniva seguita la medesima procedura adottata in Provincia di Agrigento, poichè in occasione delle movimentazioni effettuate a Giugno 2019 (doc. "7a" cit.) veniva finalizzata solo una parte dei posti messi inizialmente a disposizione (doc. "11a1"), indi veniva pubblicato il prospetto contenente i posti residui dopo i movimenti (doc. "11a2") ed anche ivi nel mese di Settembre si procedeva con le convocazioni per gli incarichi annuali (doc. "11b"), lasciando desumere che i posti rimasti liberi, piuttosto che essere assegnati ai docenti di ruolo fuori provincia che agognavano il trasferimento interprovinciale, venivano redistribuiti reclutando personale ultroneo, esterno.

♦ Sempre in Provincia di Palermo, per la scuola dell'infanzia si legge, nel prospetto pubblicato contestualmente alla pubblicazione dei trasferimenti (il 24/06/2019 - doc. "12") che era stato dichiarato inizialmente disponibile un contingente di 84 posti complessivi contestualmente alla pubblicazione dei bollettini dei movimenti (doc. "7b" cit.), l'Ufficio Scolastico Provinciale pubblicava il prospetto dei posti rimasti disponibili alla fine di tali movimenti, pari a 40 posti complessivi (cfr. doc.



“12” cit); detti posti residui, che – in verità – erano quelli illegittimamente accantonati per le nuove immissioni in ruolo, secondo una procedura abnorme, nonostante ci fosse una moltitudine di docenti che agognava il tanto auspicato rientro nella propria provincia di origine, rimanevano – a conclusione dei trasferimenti disposti nel mese di Giugno – completamente intatti, destinati ad uno scopo che, in occasione dei trasferimenti disposti a Giugno 2019, rimaneva ancora sconosciuto; ma, nel mese di Settembre 2019, veniva pubblicata dall’Ufficio Scolastico Provinciale la Nota Prot. 14637 (doc. “11b” cit.), in cui l’Amministrazione disponeva la convocazione dei docenti inseriti nella Graduatoria Ad Esaurimento per le assunzioni a tempo determinato nella scuola dell’infanzia, indi è lecito desumere che i posti riservati ed accantonati, infine, sarebbero stati destinati alle assunzioni annuali, in aperto contrasto con la normativa vigente in materia di reclutamento del personale, su cui più avanti si avrà meglio ragione di diffondersi.

f) Posto quanto sopra, la mancata assegnazione della Sagra Cuffaro presso uno dei Distretti/Comuni/Scuole preferiti in domanda e gli atti ad essa presupposti e conseguenti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l’A.S. 2019/’20, sono illegittimi per i seguenti motivi in diritto

Considerato che

Precisazioni preliminari: sulla giurisdizione del Giudice ordinario, sulla competenza territoriale e sull’assenza di eventuali controinteressati.

*a) - Preliminarmente, si appalesa doveroso precisare che **il caso di specie rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro**, come suggellato all’unisono dalla giurisprudenza.*

*Illuminante, a tal proposito, è la **sentenza del Consiglio di Stato N. 2972/2016**, secondo cui << La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima.*

In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.

Del resto, la verifica dei requisiti per l’inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa >>.

Nel caso di specie, non richiedendo la formazione della graduatoria che ci occupa alcun margine di discrezionalità della P.A., siamo pure in presenza di una vicenda di lavoro privatizzato, che trova fonte e regolamento in norme di legge e contrattazione.

*b) - Con riferimento alla competenza territoriale del Giudice adito, si appalesa opportuno soffermarsi sulla portata applicativa dell’**art.413-V comma c.p.c.**, che recita testualmente: “competente per territorio per le controversie*



relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Nella nota in calce all'articolo viene precisato che detto foro “è speciale ed ha carattere esclusivo e non concorrente”, come tale inderogabile, per espressa previsione dell'art. 25 c.p.c..

Il più recente e pacifico orientamento giurisprudenziale interpreta i citati dettami codicistici in combinato disposto con l'art.5 c.p.c. secondo cui “la competenza si determina con riguardo (..) allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda”.

Ebbene, quest'ulteriore interpretazione della Suprema Corte fa riferimento al luogo in cui il docente, al momento della introduzione della lite, presta in concreto la propria attività lavorativa, che nella fattispecie in esame corrisponde all'Istituto Comprensivo Alia/Roccapalumba/Valledolmo.

*Ne deriva, pertanto, che “l'ufficio al quale il dipendente è addetto” sia quello di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e non anche l'ufficio di formale assegnazione del dipendente (si veda, in proposito, **Cass. 21690/2011**).*

*Quest'ultimo orientamento è, peraltro, in armonia con la ratio dell'art. 413-V comma c.p.c. che mira a favorire il lavoratore garantendogli “il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria” (in questi termini Cass. 15344/2004) anche al fine di rendere più agevole e l'attività istruttoria per reperire gli elementi probatori necessari al giudizio (in tal senso **Cass. 3111/2012**).*

*In questa cornice, s'inserisce anche la recente **Ordinanza Num. 1124 del 07/07/2017 del Tribunale di Cremona**, che fornisce un quadro chiaro della vexata quaestio in grado di orientare la presente fattispecie in favore dell'applicazione del criterio ispirato alla sede effettiva di lavoro.*

c) - *Altresì, prima di entrare nel merito della vicenda, pare opportuno precisare che allo stato attuale **non si pone nel presente giudizio alcun problema di conoscenza giuridica del ricorso da parte di eventuali controinteressati**, poiché la docente non rivendica una determinata sede di servizio (cfr. **Ordinanza del Tribunale di Vercelli del 03/01/2017** su fattispecie analoga), ma - in particolare - giunge a indicare un ventaglio di Scuole e di Comuni della Provincia di Agrigento ove ella può essere ivi assegnata anche in soprannumero, pure alla luce della circostanza che - esaurita la procedura di movimentazione, dopo quasi tre mesi dalla pubblicazione dei bollettini - l'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo hanno disposto assunzioni a tempo determinato, reclutando personale dall'esterno e pretermettendo i docenti già in ruolo che aspiravano alla mobilità interna, con la conseguenza che può ben sostenersi come siano residuati posti disponibili anche a conclusione dei trasferimenti da cui la Sig.ra Cuffaro veniva esclusa.*

Sul piano del merito, si osserva che - in presenza di posti rimasti disponibili - risulta alquanto irragionevole il diniego del trasferimento in favore della Sig.ra Cuffaro, anche per i seguenti motivi

IN DIRITTO



I - SULL'ILLEGITTIMO MANCATO RISPETTO DEL "CRITERIO MERITOCRATICO DEL PUNTEGGIO PIU' ALTO".

1) La disciplina legislativa e contrattuale in vigore.

L'operato dell'Amministrazione resistente si appalesava illegittimo laddove, all'esito della procedura di mobilità, la ricorrente non otteneva il trasferimento interprovinciale richiesto, mentre altri concorrenti della stessa procedura, con un punteggio inferiore, sono stati assegnati alle sedi indicate con priorità.

Ciò premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina normativa e contrattuale applicabile al caso di specie.

a) *Le regole generali sulla mobilità del personale docente erano contenute in origine nell'art. 462 del D.Lgs. 297/1994, i cui commi dal 2 al 6 sono attualmente ancora in vigore.*

In esso, si legge:

<< 3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai Provveditori agli Studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463 [disapplicato dal CCNL 04/08/95], con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti >>.

b) *L'art. 48 del CCNL Scuola del 1995 da ultimo citato, che ha abrogato l'art. 463 del T.U. Scuola, a sua volta, ribadiva l'imprescindibilità delle tabelle di valutazione dei titoli nella formazione delle relative graduatorie. In esso, si legge quanto segue:*

<< 1. La mobilità del personale docente ed educativo deve essere finalizzata al più proficuo impiego del personale medesimo, anche attraverso la eliminazione delle situazioni di esubero.

2. Per la realizzazione di tale finalità la mobilità professionale è equiparata a quella territoriale, secondo modalità da definire mediante accordi decentrati a livello nazionale ai sensi del precedente art. 5.

3. Gli accordi di cui al comma precedente disciplineranno altresì l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza.

4. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:

a) i passaggi di cattedra e di ruolo restano subordinati al possesso del titolo di abilitazione;

b) le operazioni di trasferimento interprovinciale e passaggio relative a personale appartenente a ruoli che si trovino in situazione di esubero hanno la precedenza sulle analoghe operazioni concernenti il personale appartenente a ruoli che non versino nella citata situazione [...]



6. Le operazioni di utilizzazione del personale docente sono effettuate, anche entro ambiti territoriali sub provinciali, secondo criteri e modalità definiti mediante accordi con le organizzazioni sindacali da stipulare a livello provinciale.

7. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:

[...] b) tutte le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, sono disposte annualmente dopo le operazioni di trasferimento, anche annuale, e di passaggio, con precedenza rispetto alle operazioni di assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia e di assegnazione della sede ai docenti di nuova nomina;

c) sono consentite le operazioni di utilizzazione, anche per altri ruoli, e di assegnazione provvisoria anche da fuori provincia [...] >>.

c) *In forza del **CCNI attualmente in vigore**, invece, la procedura di mobilità viene effettuata in aperto contrasto con le suddette sovraordinate disposizioni di legge, come si è già avuto modo di dire nella superiore premessa.*

Invero, dalla lettura delle disposizioni di legge in vigore si evince che, in aperto contrasto coi principi generali, inviolabili ed inderogabili, sovraordinati, del nostro ordinamento, il CCNI:

- ha previsto che i trasferimenti interprovinciali di personale già in ruolo vengano di fatto disposti in ultimissima battuta, dopo aver dato priorità ai trasferimenti provinciali e alle nuove immissioni in ruolo, queste ultime - peraltro - agevolate da una aliquota pari al 50% di posti accantonati in via prioritaria, mentre per i trasferimenti provinciali residua solo un'aliquota del 40% di posti disponibili, stanche che un ulteriore 10% è destinato alla mobilità professionale;

- inoltre, ha previsto che il personale da stabilizzare dopo un incarico triennale acquisisca de plano la titolarità nell'ultima sede di assegnazione, di fatto bypassando tutti i candidati provenienti da altra sede che - con maggiore anzianità di servizio, quindi con punteggio decisamente più alto - ambiscono alla stessa sede;

- ed ancora, ha previsto una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore dei soggetti che chiedono "trasferimenti all'interno del comune" e in favore dei "trasferimenti tra comuni della stessa provincia", lasciando relegati alla terza ed ultima fase la mobilità territoriale interprovinciale;

- altresì, ha previsto che le sedi vengano assegnate in via prioritaria a coloro che rientrano nel ruolo di precedente titolarità, ancora una volta emarginando coloro che agognano il trasferimento interprovinciale da decenni.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile procedura, totalmente a sfavore di docenti come la Sig.ra Cuffaro.

In particolare, la previsione di assegnazione di posti accantonati in via prioritaria in favore dei nuovi immessi equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione e nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.



Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “per categoria” di mobilità (comunale/provinciale/immissioni/passaggi di ruolo/interprovinciale) e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna operazione.

Ciò ha comportato che la movimentazione di una categoria con posti accantonati rispetto ad un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” abbiano occupato con immediatezza i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che è stata “movimentata” successivamente.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

d) *Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale neo-assunto, vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute nell’art. 462 del T.U. della Scuola, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per gli effetti:*

- 1) dell’**art. 1418 c.c.**, che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;*
- 2) dell’**art. 2-comma 2 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001)**, concernente le “Fonti” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego – quali sono quelle sopra richiamate (art. 462 del T.U. della Scuola e Legge 107/2015) – sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia.*

e) *Nell’ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge e, anzi, siano legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della*

Costituzione:

*- **art. 3**, da solo ed in combinato disposto con il successivo **art. 97**, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell’Amministrazione Pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;*

*- **art. 31-comma 1**, nella parte in cui dispone che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”;*

*- **art. 51-comma 1**, nella parte in cui dispone che “tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”;*



- **art. 4-comma 2**, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l'**art. 2**, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intende svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intende espletarla, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività.

2) L'orientamento uniforme della giurisprudenza.

A ben vedere, come già condivisibilmente statuito da una vasta giurisprudenza di merito che ha esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella in esame (cfr., solo per esemplificare: **Tribunale di Lanciano-Sentenza 117 dell'08/05/2017**, nonché le successive del medesimo Tribunale, **NN. 118 e 119/2017**, ed ancora **Tribunale di Taranto-Ordinanza del 10/01/2017**, **Tribunale di Foggia-Ordinanza del 21/12/2016**, **Tribunale di Venezia-Ordinanza del 22/11/2016**, etc. ...), la previsione contrattuale di cui all'**Allegato 1 del CCNI**, in cui, per la terza fase di movimenti che qui interessa, si legge che << Sin ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica >>, avrebbe dovuto essere orientata in conformità alla disciplina legislativa sovraordinata, quindi intesa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non deve differire rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, secondo cui gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l'Amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Ebbene, nel caso in esame, in cui non è in contestazione la correttezza del punteggio posseduto dalla parte ricorrente, non può che rilevarsi che il comportamento della P.A. sfugge a qualsivoglia spiegazione giuridica, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico, per cui la negazione del diritto al trasferimento vantato dalla ricorrente deve ritenersi illegittimo.

Su analoga fattispecie, anche il **Tribunale di Roma, con Ordinanza del 12/12/2016**, ha evidenziato che l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Come dianzi evidenziato, altri concorrenti con minore anzianità e con punteggio di gran lunga inferiore, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza e, comunque, in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella in cui è rimasta ferma la ricorrente medesima.



In tal modo, il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Insomma, via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, quasi per ogni sede espressa dalla ricorrente nelle sue preferenze, si trovano concorrenti con minor punteggio di costei.

Orbene, come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della P.A. comporta la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

*Sull'**obbligo di preservare il criterio meritocratico del punteggio** in casi analoghi al nostro, si sono pronunciati tanti Giudici di merito in Italia, come ad esempio il **Tribunale di Latina-Ordinanza del 14/03/2017**, il **Tribunale di Roma-Sentenza 7622 del 22/09/2017**, il **Tribunale Brescia-Sentenza 747 dell'01/06/2017**, il **Tribunale di Patti-Sentenza 1177 del 10/07/2017**, il **Tribunale di Napoli-Ordinanza 17959 del 29/08/2017**, il **Tribunale di Venezia-Ordinanza 6962 del 24/11/2016**, etc. ...).*

*In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" (cfr. **Cassazione Civile-Sez. Lavoro, sentenza 15212/2013**) e non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisca una procedura concorsuale di impiego, indi basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, **T.A.R. Napoli-Sez. VI, sentenza Num. 2620/2007**).*

*Per tale ragione, trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato** (cfr. **Sez. IV, sentenza 5611/2011**) sul tema: << il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

In linea generale, deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancita [...] sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata >>.

Né può dirsi che, nel silenzio della normativa di settore, il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto, in quanto – come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato – il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo



l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.

In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo diritto del vincitore ed il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

In altre parole, non è l'ordine delle sedi a regolare in prima battuta i movimenti del personale docente nelle procedure di mobilità territoriale, ma il criterio meritocratico del punteggio, così come previsto dalla normativa contrattuale di settore (cfr.

Tribunale di Velletri, sentenze NN. 1275 e 1276/2017).

In conclusione, la condotta dell'Amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato alla sede espressa nelle proprie preferenze, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con 132/130 punti è rimasta ferma ad Alia anche per l'A.S. 2019/'20, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con 12 punti e senza alcun diritto di precedenza, è stato movimentato!

Sul piano normativo, tra l'altro, i dettami di cui all'art. 462 del D.Lgs. 297/1994 ed alla Legge 107/2015 non prevedono e, anzi, escludono che il personale neo-assunto debba usufruire di posti accantonati.

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata, sia nella legge (art. 462 del T.U. sulla Scuola) che nello stesso CCNI, alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti neo-reclutati e dei docenti che chiedono il semplice trasferimento nell'ambito della stessa provincia in cui già sono assegnati.

Peraltro, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto ha fatto sì che si consumasse un danno nei confronti di docenti come la Sig.ra Cuffaro, che per BEN 16 ANNI ha svolto servizio lontana da casa e, in particolare, lontana dal proprio marito e dai propri figliolotti.

*Il diritto al chiesto trasferimento, sulla scorta di quanto sin qui esposto, trova conferma nella più vasta giurisprudenza di merito del resto d'Italia, come sopra si è avuto modo di dire, ma anche nell'orientamento seguito da vari Tribunali di merito prossimi al luogo di residenza della ricorrente, di cui si ritiene opportuno, solo per esemplificare, riportare un passaggio illuminante contenuto nell'**Ordinanza Cronol. 12505 del 04/12/2018, emessa dal Tribunale di Termini***

Imerese nel giudizio iscritto al N.R.G.L. 2756/2018-I: "Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre



l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011)” *(conforme anche l’Ordinanza Cronol. 5453 del 26/03/2019, emessa dal medesimo Giudice nel giudizio iscritto al N.R.G.L. 353/2019-1)*.

Sul punto, ancor più recentemente si è espresso il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza 3722 del 22/07/2019, in cui si legge che l’originario art. 465-I comma del D.Lgs. 297/1994 succitato non esprimeva alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricavava dal successivo comma 4; tale norma, è stata abrogata dal CCNL del 1995 pure sopra citato, il quale preserva e rinforza il criterio prioritario della formazione di una graduatoria secondo la tabella di valutazione dei titoli e da nessuna parte prevede un prioritario accantonamento in favore di chicchessia, per cui va salvaguardata perentoriamente << la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine >> (rif. test. Ordinanza citata).

3) Illegittimità degli atti e dei fatti della P.A. resistente per aperto contrasto coi principi generali che reggono l’operato della Pubblica Amministrazione.

a) Violazione dell’obbligo di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà dell’azione e violazione del principio di correttezza e buona fede.

La ricorrente lamenta, alla luce di quanto sopra, l’assoluta mancanza di trasparenza dell’Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, non sia stata movimentata neanche su una delle ulteriori sedi espresse, nell’ordine, in domanda, né su quelle più vicine.

*Da qui la totale violazione, oltre che dell’art. 462 del D.Lgs. 297/1994, delle norme sull’obbligo di trasparenza nell’azione della P.A. (**Legge 241/1990** e s.m.i. in primis) e dell’art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell’obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.*

b) Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

*Senza recesso alcuno dai superiori motivi, ferma restando quindi l’illegittimità di ogni e qualsivoglia riserva/accantonamento/precedenza nei posti per i docenti neo-assunti o che articolavano semplice istanza di trasferimento provinciale, la ricorrente si è comunque vista preclusa la possibilità di trasferimento presso uno degli ambiti indicati in domanda, a causa dell’illegittimo trasferimento concesso ad altri docenti che, sebbene partecipassero alla stessa mobilità e fossero stati assunti **MOLTI ANNI DOPO LA RICORRENTE**, oltre a non vantare alcun diritto di precedenza, vantavano per di più un minor punteggio ai fini dei trasferimenti rispetto alla ricorrente.*

Come più volte evidenziato, infatti, la ricorrente vantava ai fini dei trasferimenti un punteggio di 132/130 punti.



Tuttavia, parecchi docenti con minore o uguale punteggio hanno ottenuto il trasferimento in luogo della ricorrente.

*Come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di merito formata in materia, tale meccanismo, che sovverte l'ordine basato sul principio del merito, non trova alcun fondamento normativo, non evincendosi dalla disciplina vigente alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. **Tribunale di Trani-Ordinanza del 14/09/2016, Tribunale di Foggia-Ordinanza del 05/10/2016, Tribunale di Brindisi-Ordinanza dell'11/10/2016 e Tribunale di Taranto-Ordinanza del 20/09/2016**).*

c) Inadempimento del sovraordinato obbligo di dare corso alla mobilità di personale già in servizio prima del reclutamento di nuovo personale da eventuali diverse graduatorie vigenti.

Come sopra si è già avuto modo di cennare, nel caso che ci occupa salta all'evidenza una ulteriore violazione di legge, in cui è incorsa l'Amministrazione Scolastica nel momento in cui – nonostante fossero residuati 14 posti dopo le operazioni di trasferimento – non procedeva al reclutamento del personale che aveva fatto domanda di mobilità territoriale e – prescindendo del tutto dalla moltitudine dei docenti che agognava da anni il trasferimento in una sede vicino casa, in accoglimento della propria domanda di mobilità volontaria – disponeva, dopo soli tre mesi dalla asserita conclusione delle operazioni di mobilità per l'A.S. 2019/20 ed a ridosso dell'inizio del nuovo Anno Scolastico, il reclutamento di nuovo personale per incarichi annuali dalle Graduatorie Ad Esaurimento.

*Orbene, tale condotta si pone – innanzitutto – in aperto contrasto con l'**art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001**, che stabilisce quanto segue: “Le amministrazioni, **prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali**, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.*

La portata precettiva della disposizione è rafforzata dalla previsione di nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi elusivi del principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

Invero, la mobilità è uno strumento che non risponde solo all'interesse dell'Amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le P.A. di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico.



La mobilità è, infatti, alternativa all'assunzione di nuovo personale tramite concorso o scorrimento delle graduatorie.

*Come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa, con la mobilità il personale non viene assunto, ma solamente "trasferito" ed il nostro ordinamento accorda preferenza all'istituto della mobilità, in ragione del quadro normativo di assoluto favore per quest'ultimo rispetto all'assunzione di nuovo personale, poichè a mobilità consente di acquisire personale già formato e con esperienza nel ruolo, garantendo un evidente risparmio di spesa per la pubblica amministrazione che non deve assumere altro personale (cfr. **Consiglio di Stato-Sez. II, sentenza NN. 3677 e 2929/2016**).*

*Con riferimento alla prevalenza della mobilità volontaria rispetto allo scorrimento della graduatoria, può ben leggersi la **sentenza Num. 2185/2018 del TAR di Catanzaro**: << dall'art. 30 comma 2- bis, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - secondo cui le Amministrazioni, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche - si desume agevolmente la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate e tale prevalenza della mobilità rispetto al concorso ed allo scorrimento della graduatoria non risulta illogica, dal momento che risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa preferire l'utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di tempo continuativo, e perché si tratta di un lavoratore già stabilmente inserito nell'organizzazione della Pubblica amministrazione, non da reclutare mediante un'assunzione ex novo" (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 27/09/2018, n.1338; cfr. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 14/06/2018, n.1225; TAR Bologna, Sez. I, 4.12.2017 n. 794; TAR Salerno Campania, Sez. I, 10.10.2017 n. 1465; Cass. Civ. Sez. lav., 18.05.2017 n. 12559; Consiglio di Stato sez. III, 13/12/2016, n.5231). La procedura di cui all'art. 30 D.lgs. n.165/2001 costituisce, pertanto, una ipotesi di base per il reclutamento dei pubblici dipendenti, per come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale che, con la sentenza 30 luglio 2012, n. 211, investita della questione di legittimità dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, l'ha rigettata ritenendo che tale legge prescrivesse correttamente il ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità dell'art. 30, comma 1 d. lgs. n. 165 del 2001, prima che si potesse procedere all'utilizzazione delle graduatorie degli altri concorsi precedentemente espletati, oppure, in mancanza, di indirne di nuovi >>.*

*Ed ancora, il **Consiglio di Stato-Sezione V, nella sentenza 3677 del 23/08/2016**, recita: << la fondamentale esigenza di contenimento della spesa pubblica osta a che possa ritenersi superato il primato dell'art. 30, comma 1, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (...) L'esistenza di una graduatoria ancora valida limita, quando non esclude, l'indizione di un nuovo concorso, nondimeno non incide sulla potestà di avviare una procedura di mobilità: la mobilità è infatti alternativa all'assunzione di personale nuovo rispetto al concorso o allo scorrimento delle relative graduatorie >>.*



E, in ossequio a tali dettami, anche nello specifico settore scolastico che ci occupa, si impone che si dia priorità alla mobilità di docenti come la Sigra Cuffaro, che vantano una lunga carriera, una maggiore anzianità di servizio ed una conseguente maggiore esperienza e specializzazione professionale sul campo, a fronte al reclutamento di nuovo personale precario che - innanzitutto - vanta un punteggio molto più basso, elemento di per sé già sintomatico di una minore esperienza acquisita nel limitato e discontinuo arco di tempo in cui ha esercitato i compiti propri del posto da ricoprire.

I giudici ordinari di legittimità, le cui pronunce hanno potere "vincolante" nella fattispecie che ci occupa, hanno pure chiarito all'unisono non solo che la mobilità volontaria rappresenta un obbligo per la Pubblica Amministrazione, pena la nullità in caso di decisione diversa, ma anche che la competenza è del giudice ordinario a fronte dell'assenza della discrezionalità della scelta.

La Suprema Corte, nella recente sentenza 12559/2017 della Sezione Lavoro, ha confermato che << la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge 246/2005), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di un'espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione procedente >>

La medesima sentenza, così prosegue: << il quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie; anche in quest'ultimo caso, infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio >>.

II) - DOMANDA CAUTELARE.

[...]

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede che

L'ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO DI TERMINI IMERESE ADITO VOGLIA

Ammettere in rito il presente ricorso.

In via cautelare [...]

Nel merito, fissare l'udienza di comparizione ex art. 415 c.p.c., concedendo congruo termine per la notifica alla controparte del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, per ivi sentir accogliere le domande articolate ut supra in via cautelare e che si riportano pedissequamente, con salvezza di ogni diritto, come segue:

- ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, indi disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente che ha pregiudicato e negato il diritto ad ottenere il



chiesto passaggio di ruolo e/o trasferimento territoriale nell'ambito della Mobilità 2019/2020 dell'odierna ricorrente, e il relativo CCNI sulla mobilità nella parte in cui non rispetta il criterio meritocratico del punteggio più alto nella procedura di attribuzione delle sedi in seguito al domanda di passaggio di ruolo e/o a domanda di mobilità;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al passaggio di ruolo e/o alla mobilità territoriale presso una delle sedi prescelte secondo l'ordine di preferenza articolato in domanda in domanda e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S. 2019/2020, presso una delle sedi indicate in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante, per l'effetto dell'accoglimento della domanda di merito spiegata.

In ogni caso, ritenuta e dichiarata l'illiceità della condotta dell'Amministrazione Scolastica, condannare le parti resistenti, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire il danno provocato alla ricorrente nella misura che l'On.le Giudicante riterrà equitativamente di giustizia.

Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di accogliere le infrascritte domande garantendo effettiva e compiuta tutela del diritto vantato dal ricorrente.

Come mezzo al fine, ordinare all'Amministrazione Scolastica l'esibizione, ove ritenuta necessaria, degli elenchi (completi di punteggio e tipologia di trasferimento) dei soli docenti che hanno ottenuto le assegnazioni negli Ambiti/Scuole prescelti dalla ricorrente.

Con riserva di articolare ulteriori eccezioni ed istanze, anche istruttorie, in relazione alle difese avversarie nel prosieguo del giudizio.

Salvo ogni diritto. Vinte le spese. >>

Nelle more del giudizio di primo grado, veniva accolta la domanda cautelare, indi anche le domande articolate nel merito venivano accolte con sentenza Num. 674/2021, nel cui dispositivo si legge: << *in accoglimento del ricorso, condanna il MIUR ad assegnare alla ricorrente una sede, in ordine alla procedura di mobilità 2019/20, presso uno degli ambiti e/o scuole indicati nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità;*

ordina, per l'effetto, al MIUR di deliberare il trasferimento in mobilità della ricorrente nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dal medesimo posseduto;

compensa per intero le spese di lite fra le parti. >>

IL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO

Con ricorso in appello iscritto al N.R.G. 1336/2021, notificato il giorno 26.11.2021 (doc. "I"), il Ministero dell'Istruzione proponeva impugnazione avverso la sentenza dianzi indicata, notificata il 14.10.2021 (doc. "II-III"), per vedere accolte le seguenti conclusioni:



<< Voglia l'adita Corte di Appello di Palermo, accogliere il presente appello, riformando la sentenza di primo grado;

Con vittoria di competenze, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, parzialmente devoluti, ex lege, al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014. >>.

Si costituiva anche in appello l'odierna ricorrente, chiedendo che le istanze avversarie venissero dichiarate inammissibili e/o rigettate, poiché irrituali e/o del tutto infondate e prive di pregio, per i motivi meglio indicati in memoria difensiva, che qui si ritiene opportuno riportare pedissequamente a far parte integrante del presente atto, omettendo solo le parti che consistono in una mera ripetizione di quanto dedotto in primo grado e sopra già riportato:

<< IN FATTO

** Il Giudice di prime cure così ha statuito:*

<< in accoglimento del ricorso, condanna il MIUR ad assegnare alla ricorrente una sede, in ordine alla procedura di mobilità 2019/20, presso uno degli ambiti e/o scuole indicati nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità;

ordina, per l'effetto, al MIUR di deliberare il trasferimento in mobilità della ricorrente nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dal medesimo posseduto;

compensa per intero le spese di lite fra le parti. >>.

*Tale decisum è fondato sui seguenti fatti di causa, così correttamente sintetizzati nella **SENTENZA** temerariamente impugnata:*

<< Con ricorso depositato in data 05.10.2019, con contestuale istanza cautelare, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola primaria, premesso di avere partecipato alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/20 con un punteggio acquisito di 132 punti, di aver indicato come prime preferenze degli istituti scolastici siti nell'ambito della provincia di Agrigento e, successivamente, altre preferenze su ambito siciliano, lamenta di non aver ottenuto il trasferimento richiesto, in violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, laddove, invece, altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori sono stati assegnati presso le sedi dalla stessa prescelte. Conclude, pertanto, chiedendo di: "accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al passaggio di ruolo e/o alla mobilità territoriale presso una delle sedi prescelte secondo l'ordine di preferenza articolato in domanda in domanda e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S. 2019/2020, presso una delle sedi indicate in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante, per l'effetto dell'accoglimento della domanda di merito spiegata.". (cfr. conclusioni ricorso).



Il MIUR si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto. L'Ufficio Scolastico Regionale di Palermo e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia.

La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, lett. h) del D.L. 18/2020, è stata posta in decisione all'udienza del 13 ottobre 2021. >>

** Per completezza difensiva, si ritiene opportuno integrare in questa sede i fatti illustrati dall'On.le Giudice a quo con le seguenti circostanze, già narrate negli scritti difensivi di primo grado dell'odierna appellata.*

- La ricorrente, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, era docente su posto comune nella scuola dell'infanzia da 16 anni (docc. 1 e 2 all. al ricorso di primo grado - cfr. fascicolo di parte introduttivo del primo grado di giudizio sub "IIIa").

- Ella, in quanto assunta entro l'A.S. 2014/2015, aveva partecipato alla mobilità per l'A.S. 2019/2020, allegando anche i titoli posseduti (docc. 1 e 2 cit.), invocando il passaggio di ruolo interprovinciale alla scuola primaria, manifestando la propria disponibilità all'insegnamento della lingua inglese e/o all'insegnamento presso una scuola ospedaliera e/o all'insegnamento presso una struttura carceraria e/o all'istruzione per gli adulti e, contemporaneamente, inoltrando anche domanda di trasferimento interprovinciale su posto comune e/o di trasferimento nella stessa Provincia di Palermo presso strutture ospedaliere ubicate nel capoluogo di provincia.

L'ordine di preferenza espresso nella domanda di passaggio di ruolo era il seguente:

01. Scuola AGCT71400P, C.T.P.I.C. Quasimodo, Agrigento; 02. Scuola AGCT71500E, C.T.P. Falcone-Borsellino, Favara (AG); 03. Scuola AGCT71300V, C.T.P. Giovanni XXIII, Cammarata (AG); 04. Scuola AGCT70600Q, I.T.C.G. Galilei, Canicattì (AG); 05. Scuola AGCT712003, Ist. Mag. F. Crispi, Ribera (AG); 06. Scuola AGCT711007, I.T.C. Don Michele Arena, Sciacca (AG); 07. Scuola AGCT71600A, G. Meli (I.C. Manzoni), Bivona (AG); 08. Scuola AGCT71000B, I.T.C. Re Capriata, Licata (AG); 09. A089, Comune di Agrigento (AG); 10. D514, Comune di Favara (AG); 11. B486, Cammarata (AG); 12. E573, Licata (AG); 13. Provincia di Agrigento; 14. I533, Comune di Sciacca (AG); 15. B602, Comune Canicattì (AG).

Nella domanda di mobilità territoriale per la scuola dell'infanzia, l'ordine di preferenza espresso era il seguente:

01. A089, Comune di Agrigento; 02. D514, Comune di Favara (AG); 03. H269, Comune di Ribera (AG); 04. I533, Comune di Sciacca (AG); 05. G282, Comune di Palma di Montechiaro (AG); 06. B486, Comune di Cammarata (AG); 07. E 573, Comune di Licata (AG); 08. Distretto 005, Ag; 09. Distretto 004, Ag; 10. Distretto 006, Ag; 11. Distretto 007, Ag; 12. Distretto 003, Ag; 13. Provincia di Agrigento; 14. Scuola PAAA876021, Ospedale Di Cristina, Palermo; 15. Scuola PAAA876065, P.O. Ismett e Civico.

*- Alla sua domanda di passaggio di ruolo veniva assegnato un punteggio definitivo pari a **punti 132**, mentre alla domanda di mobilità territoriale veniva assegnato un punteggio definitivo pari a **punti 130**, di cui 6 come punteggio aggiuntivo per comune ricongiungimento familiare (docc. 4 e 5 prod. primo grado).*



- Ma, nonostante l'elevato punteggio, con palese disparità di trattamento e manifesta illogicità dei provvedimenti adottati dalla P.A. resistente, la ricorrente non otteneva il trasferimento richiesto, con conseguente ingiusta lesione del diritto soggettivo ad ottenerlo, atteso che nei trasferimenti analoghi a quello chiesto da costei le cattedre venivano assegnate a docenti con punteggi di gran lunga inferiori rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto la ricorrente medesima (cfr. i bollettini dei movimenti, pubblicati in data 24/06/2018 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento e dall'Ufficio Scolastico di Palermo, a cui afferiscono tutte le preferenze indicate nelle domande dalla ricorrente – doc. “6a-b” e “7a- b” prod. primo grado).

I predetti docenti, sebbene dotati di punteggi anche di gran lunga inferiori a quello della ricorrente, avevano potuto beneficiare dell'illegittimo accantonamento dei posti disposto in loro favore per l'A.S. 2019/'20, in applicazione del combinato disposto del CCNI per la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. vigente per il triennio 2019/'20-2020/'21-2021/'22 sottoscritto il 06/03/2019, e dell'Ordinanza Ministeriale 203 dell'08/03/2019 (cfr. doc. “8a-b” prod. primo grado).

- Invero, gran parte di costoro erano stati reclutati anni dopo la ricorrente, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni ex Lege 107/2015, e l'Amministrazione Scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, aveva di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore dei neo-assunti.

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli Ambiti richiesti, nell'ordine indicato in domanda, era quindi frutto dell'illegittimo meccanismo che aveva regolato le operazioni di mobilità.

Ed infatti, come emergeva anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultavano essere stati trasferiti sugli Ambiti territoriali e nelle Scuole indicati in domanda dalla ricorrente svariati aspiranti, pur dotati di punteggio di gran lunga inferiore a quello della ricorrente medesima.

Ma i docenti assunti con il regime ordinario previgente alla Legge 104/2015, come la Sagra Cuffaro, assunta “entro l'A.S. 2014/2015”, avrebbero dovuto avere in ogni caso diritto al trasferimento con priorità assoluta rispetto a tutti i docenti partecipanti alle fasi successive.

Purtroppo, veniva stravolto il criterio meritocratico del punteggio: la ricorrente, pur vantando un punteggio di 132-130 punti, non otteneva il trasferimento in nessuna delle sedi prescelte, mentre risultavano movimentati numerosissimi altri docenti neo-assunti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso (anche con 10, 20 punti) e nonostante residuassero a conclusione delle operazioni numerosi posti vacanti.

Segnatamente:

in provincia di Agrigento, per la scuola primaria inizialmente erano disponibili 71 posti complessivi, di cui 13 per il sostegno (cfr. bollettino delle disponibilità pubblicato il 03/06/2019 - doc. “9a1” prod. primo grado);

- contestualmente alla pubblicazione dei bollettini dei movimenti (doc. “6a” cit.), veniva pubblicato il prospetto dei posti rimasti disponibili alla fine di tali movimenti, pari a “zero” (cfr. doc. “9a2” prod. primo grado); ma - dopo un'attenta lettura di tale prospetto - salta all'evidenza la discordanza tra il dato concernente le “disponibilità iniziali” ivi contenuto (5 posti di sostegno e 31 posti comuni) e la disponibilità iniziale dichiarata il 03/06/2019 (doc. “9a1” cit.); così come è sorprendente



constatare che in ogni caso dette disponibilità iniziali siano state tutte destinate ai trasferimenti in entrata provinciali, mentre all'inizio della terza fase (interprovinciale) residuasse di già un contingente di posti pari a "0";

- dopo ben un mese dalla pubblicazione di detti bollettini, il medesimo Ufficio Scolastico pubblicava - in data 23/07/2019 - un provvedimento in cui rendeva noti ulteriori posti messi a disposizione "in deroga" alle precedenti attribuzioni sul sostegno (doc. "9b" prod. primo grado);

- ed ancora, nel mese di Settembre 2019, veniva pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale la Nota Prot. 10054 (doc. "9c" prod. primo grado), in cui l'Amministrazione disponeva la convocazione dei docenti inseriti nella Graduatoria Ad Esaurimento per le assunzioni a tempo determinato nella scuola primaria.

Sempre in Provincia di Agrigento, per la scuola dell'infanzia si legge, nel prospetto pubblicato contestualmente alla pubblicazione dei trasferimenti (il 24/06/2019 - doc. "10" prod. primo grado) che era stato dichiarato inizialmente disponibile un contenente di 34 posti complessivi; nello stesso prospetto, si leggono anche posti rimasti disponibili alla fine dei movimenti, pari a 14 posti complessivi, di cui uno per il sostegno; detti posti residui, che - in verità - erano quelli illegittimamente accantonati per le nuove immissioni in ruolo, secondo una procedura abnorme, nonostante ci fosse una moltitudine di docenti che agognava il tanto auspicato rientro nella propria provincia di origine, rimanevano - a conclusione dei trasferimenti disposti nel mese di Giugno - completamente intatti, destinati ad uno scopo che, in occasione dei trasferimenti disposti a Giugno 2019, rimaneva ancora sconosciuto;

- ma, nel mese di Settembre 2019, veniva pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale la Nota Prot. 10054 succitata (doc. "9c" cit.), in cui l'Amministrazione disponeva la convocazione dei docenti inseriti nella Graduatoria Ad Esaurimento per le assunzioni a tempo determinato nella scuola dell'infanzia, indi è lecito desumere che i posti riservati ed accantonati, infine, sarebbero stati destinati alle assunzioni annuali, in aperto contrasto con la normativa vigente in materia di reclutamento del personale, su cui più avanti si avrà meglio ragione di diffondersi.

In Provincia di Palermo, per la scuola primaria veniva seguita la medesima procedura adottata in Provincia di Agrigento, poichè in occasione delle movimentazioni effettuate a Giugno 2019 (doc. "7a" cit.) veniva finalizzata solo una parte dei posti messi inizialmente a disposizione (doc. "11a1" prod. primo grado), indi veniva pubblicato il prospetto contenente i posti residui dopo i movimenti (doc. "11a2" prod. primo grado) ed anche ivi nel mese di Settembre si procedeva con le convocazioni per gli incarichi annuali (doc. "11b" prod. primo grado), lasciando desumere che i posti rimasti liberi, piuttosto che essere assegnati ai docenti di ruolo fuori provincia che agognavano il trasferimento interprovinciale, venivano redistribuiti reclutando personale ultroneo, esterno.

Sempre in Provincia di Palermo, per la scuola dell'infanzia si legge, nel prospetto pubblicato contestualmente alla pubblicazione dei trasferimenti (il 24/06/2019 - doc. "12" prod. primo grado) che era stato dichiarato inizialmente disponibile un contingente di 84 posti complessivi contestualmente alla pubblicazione dei bollettini dei movimenti (doc. "7b" cit.), l'Ufficio Scolastico Provinciale pubblicava il prospetto dei posti rimasti disponibili alla fine di tali movimenti, pari a 40 posti complessivi (cfr. doc. "12" cit); detti posti residui, che - in verità - erano quelli illegittimamente accantonati per le nuove



immissioni in ruolo, secondo una procedura abnorme, nonostante ci fosse una moltitudine di docenti che agognava il tanto auspicato rientro nella propria provincia di origine, rimanevano – a conclusione dei trasferimenti disposti nel mese di Giugno – completamente intatti, destinati ad uno scopo che, in occasione dei trasferimenti disposti a Giugno 2019, rimaneva ancora sconosciuto; ma, nel mese di Settembre 2019, veniva pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale la Nota Prot. 14637 (doc. "11b" cit.), in cui l'Amministrazione disponeva la convocazione dei docenti inseriti nella Graduatoria Ad Esaurimento per le assunzioni a tempo determinato nella scuola dell'infanzia, indi è lecito desumere che i posti riservati ed accantonati, infine, sarebbero stati destinati alle assunzioni annuali, in aperto contrasto con la normativa vigente in materia di reclutamento del personale, su cui più avanti si avrà meglio ragione di diffondersi.

Saltava all'evidenza la totale violazione dell'assetto normo-giurisprudenziale che ad ogni effetto deve ritenersi imperativo nel caso de quo, come in casi analoghi.

** In pendenza del giudizio di merito, poiché chiesto in seno al medesimo ricorso introduttivo, la Sig.ra Cuffaro otteneva in via cautelare l'**Ordinanza Prot. 19490 del 20.11.2019**, con cui il Giudice di primo grado << in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione della normativa secondaria e dei provvedimenti amministrativi incompatibili, dichiara il diritto della ricorrente, a far data dall'a.s. 2019/2020, ad essere assegnata presso uno degli ambiti e/o scuole indicati nelle preferenze espresse nella domanda di passaggio di ruolo e/o di mobilità;*

ordina, per l'effetto, al MIUR di deliberare il passaggio di ruolo e/o il trasferimento in mobilità della ricorrente nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto >> (cfr. doc. che si allega sub "V").

Tale Ordinanza, veniva prontamente eseguita dall'Ufficio Scolastico Provinciale di destinazione, ovvero l'Ambito Territoriale di Agrigento, con Nota Prot. 1464 del 3.12.2019, in cui veniva disposto il trasferimento della docente verso l'Istituto Anna Frank di Agrigento (cfr. doc. che si allega sub "VI").

Ad oggi, la docente continua a svolgere la sua attività di insegnamento in Provincia di Agrigento, stante che è stata ivi confermata la sede anche in esecuzione della sentenza impugnata, allorquando veniva anche consolidata dall'Ufficio Scolastico anche la titolarità in carico all'organico provinciale di Agrigento, con Nota Prot. 16148 del 20.10.2021 (che si allega sub "VII").

** Nel primo grado di giudizio, si costituiva (peraltro tardivamente, il giorno precedente la prima udienza), tramite il Funzionario all'uopo incaricato ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., solo il Ministero dell'Istruzione; non si costituivano, nonostante la rituale notifica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, indi in sentenza ne veniva dichiarata espressamente la contumacia.*

** Posta la superiore ricostruzione dei fatti oggetto del ricorso di primo grado e dei fatti sopravvenuti nelle more del giudizio, le difese avversarie si appalesano del tutto inammissibili ed infondate anche per i seguenti motivi*

IN DIRITTO



I. - Pronunciamento del Giudice di prime cure e compiuta fondatezza della domanda accolta nella sentenza impugnata.

- Il Giudice a quo correttamente ha ritenuto e dichiarato quanto pedissequamente si riporta come segue: << La ricorrente si duole del mancato rispetto, da parte delle convenute Amministrazioni, dei principi normativamente previsti dall'art. 462 del d.lgs. 297/1994 e dal CCNL Scuola del 1995, deducendo, in particolare, la violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, essendo ella stata superata, nella scelta della sede scolastica da ricoprire, nelle operazioni di mobilità dell'anno 2019/2020, da docenti con punteggi di graduatoria inferiori.

Al riguardo giova anche ricordare che il comma 108 dell'art. unico della L. n. 107/2015 testualmente recita: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

In proposito, la giurisprudenza di merito, che di seguito si richiama (ex multis, Trib. Taranto, giudice dott. ssa E. Palma, ordinanza del 10.01.2017, Trib. Taranto, giudice dott. ssa M. Leone, ordinanza del 22.12.2016, Trib. Trani, ordinanza n° 28744/2016, Trib. Salerno, ordinanza su ricorso n. Rg. 6183/2016, Trib. Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016, Trib. Crotone, ordinanza n° 11392/2016, Trib. Napoli, ordinanza del 31.10.2016, Trib. Lecce, ordinanza n° 47107/2016, Trib. Pavia, ordinanza dell'11.11.2016, Trib. Vicenza, ordinanza n° 5668 del 12.11.2016, Trib. Venezia, ordinanza n° 6962 del 24.11.2016, Trib. Ravenna, ordinanza n° 3684 del 16.11.2016, Trib. Vercelli, ordinanza del 03.01.2017) - pronunciandosi con riferimento alla previsione di cui all'Allegato 1 del CCNI, che prevedeva che "secondo l'ordine della operazioni di cui all'allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 2~tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore



anzianità anagrafica”- si è espressa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non deve differire rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, secondo cui gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l’Amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Non convince, invero, la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell’allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così di seguito) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l’allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria “per ciascuna preferenza” senza prevedere un’aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendersi tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione.

Del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto sia con la previsione secondo cui “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”, sia con quella a tenore della quale “l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” (con la precisazione che “a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...”).

Alla luce delle pregresse considerazioni, si evince che il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell’ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato, mentre l’ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l’amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. 5611/2011).

Ne consegue la nullità ex art 1418 CC del CCNI mobilità 2019/2020 nella parte in cui prevede una riserva/accantonamento di posti in favore dei soggetti che chiedono trasferimenti all’interno del comune e



in favore dei trasferimenti tra comuni della stessa provincia, a discapito dei soggetti che partecipano alle procedure di mobilità territoriale interprovinciale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che all'istante sono stati riconosciuti 132 punti, ella avrebbe dovuto essere preferita, nelle operazioni di mobilità a.s. 2019/2020, nella scelta a colleghi che, invece, risultano possedere un punteggio di gran lunga inferiore e che dalla documentazione versata in atti risultano assegnatari degli ambiti territoriali da lei indicati nella domanda di mobilità quali prime preferenze.

Il ricorso, quindi, assorbito tutti gli altri motivi, va accolto con le statuizioni di cui in parte dispositiva.

Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di pronunce giurisprudenziali di diverso tenore, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti (ivi comprese quelle della fase cautelare). >>.

- Oltre a quanto articolato dal Giudice a quo, è doveroso sottoporre all'Ecc.ma Corte adita, al fine di ritenere e dichiarare del tutto infondato l'appello, le ulteriori difese spiegate dall'odierna appellata nel primo grado di giudizio, in parte assorbite dal Giudice a quo nel pronunciamento sopra riportato, ma di certo conducenti ai fini di un completo inquadramento della vicenda che ci occupa anche innanzi alla Ecc.ma Corte adita.

Giova inquadrare brevemente la disciplina normativa e contrattuale applicabile al caso di specie.

a) *Le regole generali sulla mobilità del personale docente erano contenute in origine nell'**art. 462 del D.Lgs. 297/1994**, [...]*

b) *L'**art. 48 del CCNL Scuola del 1995** da ultimo citato, che ha abrogato l'art. 463 del T.U. Scuola, a sua volta, ribadiva l'imprescindibilità delle tabelle di valutazione dei titoli nella formazione delle relative graduatorie [...]*

c) *L'**art. 470-I comma D.Lgs. 297/1994** [...]*

d) *In forza del **CCNI attualmente in vigore**, la procedura di mobilità annuale viene effettuata in aperto contrasto con le suddette sovraordinate disposizioni di legge, come si è già avuto modo di dire nella superiore premessa.*

Invero, in aperto contrasto coi principi generali, inviolabili ed inderogabili, sovraordinati, del nostro ordinamento, oltre che in violazione delle disposizioni di legge, il CCNI:

- ha previsto che i trasferimenti interprovinciali di personale già in ruolo vengano di fatto disposti in ultimissima battuta, dopo aver dato priorità ai trasferimenti provinciali e alle nuove immissioni in ruolo, queste ultime - peraltro - agevolate da una aliquota di posti accantonati in via prioritaria, mentre per i trasferimenti provinciali residua solo un'aliquota più ridotta di posti disponibili (in particolare, l'art. 8 del CCNI per l'A.S. 2019/20 ha previsto che alle nuove immissioni in ruolo andassero destinate in via prioritaria il 50% delle disponibilità residue dopo i prioritari trasferimenti provinciali e che, solo nella terza e ultima fase, invece, il 10% sarebbe stato destinato alla mobilità professionale e solo il restante 40% alla mobilità interprovinciale);



- inoltre, ha previsto che il personale da stabilizzare dopo un incarico triennale con scadenza 31.8.2019 acquisisca de plano la titolarità nell'ultima sede di assegnazione, di fatto bypassando tutti i candidati provenienti da altra sede che - con maggiore anzianità di servizio, quindi con punteggio decisamente più alto - ambiscono alla stessa sede;

- ed ancora, ha previsto una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore dei soggetti che chiedono "trasferimenti all'interno del comune" (I fase della procedura) e in favore dei "trasferimenti tra comuni della stessa provincia" (II fase della procedura), lasciando relegati alla terza ed ultima fase la mobilità territoriale interprovinciale (III fase della procedura;

- altresì, ha previsto che le sedi vengano assegnate in via prioritaria a coloro che rientrino nel ruolo di precedente titolarità, ancora una volta emarginando coloro che agognano il trasferimento interprovinciale da decenni.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e tale illegittimità è ancora più evidente allorquando - ammesso e non concesso che le aliquote dei posti riservati alle nuove immissioni in ruolo, nonché quelle dei posti accantonati per i trasferimenti comunali e provinciali, siano ammissibili - i posti residuati, dichiarati disponibili per stessa ammissione dell'Amministrazione Scolastica alla fine delle operazioni di mobilità o resisi disponibili dopo la conclusione di dette operazioni, non vengono distribuiti tra i docenti che invocano il trasferimento in mobilità ma vengono destinati a ulteriori nuovi reclutamenti non previsti a monte.

Come correttamente accertato dal Giudice di primo grado, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile procedura, totalmente a sfavore di docenti come la Sagra Cuffaro.

In particolare, la previsione di assegnazione di posti accantonati in via prioritaria in favore dei nuovi immessi in ruolo equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione e nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" di mobilità (comunale/provinciale/immissioni/passaggi di ruolo/interprovinciale) e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna operazione.

Ciò ha comportato che la movimentazione di una categoria "privilegiata" con posti accantonati rispetto ad un'altra abbia permesso con immediatezza a tali "privilegiati" di occupare i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che è stata "movimentata" successivamente ed a cui apparteneva la Sagra Cuffaro.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

e) Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale neo-assunto, vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute nell'art. 462 del T.U. della Scuola, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per gli effetti:

1) dell'**art. 1418 c.c.** [...]

2) dell'**art. 2-comma 2 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001)** [...]



*f) Nell'ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge e, anzi, siano legittimate da esse, si reitera l'istanza già avanzata in primo grado di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della **Costituzione**:*

- **art. 3**, da solo ed in combinato disposto con il successivo **art. 97** [...]*
- **art. 32-comma 1** [...]*
- **art. 51-comma 1** [...]*
- **art. 4-comma 2** [...], da solo ed in combinato disposto con l'**art. 2** [...]*

Per completezza espositiva, è d'uopo riflettere sin da subito sulla circostanza che la più recente occasione in cui nel nostro ordinamento è stato disciplinato da una norma di legge l'obbligo per il Ministero dell'Istruzione di preservare una consistente percentuale dei posti in favore dei neo-assunti, pretermettendo la mobilità del personale già di ruolo, risale alla Legge 107/2015, la cd. "Buona Scuola", che aveva previsto un "accantonamento" in via "straordinaria": a fronte di un piano straordinario di assunzioni per l'A.S. 2015/'16, la Legge del 2015 aveva attivato un "piano di mobilità territoriale" per l'A.S. 2016/'17 in speciale deroga alle vigenti disposizioni ordinarie, connotato da tratti peculiari, "straordinari" per stessa definizione del Legislatore, che lo diversificavano dalla mobilità attuata dal 2017/'18 in poi, ricondotta nei canoni della mobilità ordinaria.

Ma nel caso de quo è inequivocabile che si verta nell'ambito della mobilità ordinaria in senso stretto, disciplinata dalla legge ordinaria previgente, e la procedura applicata dagli Uffici non può trovare giustificazione e fondamento in nessuna previsione normativa speciale sulla mobilità straordinaria, contrariamente a quanto vorrebbe asserire il Ministero nelle sue difese.

In ogni caso, ammesso e non concesso che la Legge 107/2015 possa avere refluenze anche sulla mobilità ordinaria degli Anni Scolastici successivi a quello della sua entrata in vigore, è opportuno in questa sede pure precisare che dalla lettura di tale ultimo testo legislativo può evincersi che unica priorità in effetti accordata dal Legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'A.S. 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'Amministrazione Scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste, nemmeno nella Legge 107/2015, ulteriori deroghe di sistema al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.

Neppure può ritenersi che il mero riferimento, contenuto nel comma 108 dell'art. 1, alla possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'A.S. 2014/2015 di partecipare alla mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'A.S. 2015/2016 ai soggetti assunti da GAE (senza riferimento, invece, ai posti assegnati agli idonei del concorso del 2012 nel medesimo anno), possa legittimare il suddetto accantonamento di posti in favore di tale ultima categoria di docenti, in quanto anche per questi ultimi l'assegnazione di sede, sin dall'A.S. 2015/2016, doveva considerarsi provvisoria, giusta il disposto del comma 73 della medesima Legge 107/2015, a norma del quale "Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato [e l'assegnazione è per sua natura notoriamente provvisoria,



distinguendosi dalla titolarità definitiva già nella terminologia usata] agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”.

*Quanto sopra è stato già condivisibilmente statuito da una vasta giurisprudenza di merito che ha esaminato in seconda istanza situazioni del tutto sovrapponibili a quella in esame (cfr., solo per esemplificare: **Corte d’Appello di Caltanissetta, sentenza 123 pubblicata il 21.5.2020**, che conferma la **sentenza del Tribunale di Enna 263/2018; Corte d’Appello di Venezia, sentenza 127/2021; Corte d’Appello di Lecce, sentenza 154/2021; Corte Appello Ancona, sentenza 457/2019; Corte d’Appello di Bologna, sentenza 878/2018; etc. ...), la quale riconosce come la previsione contrattuale di cui all’Allegato 1 del CCNI (cfr. pag. 72 e ss. del CCNI allegato sub “8” al ricorso di primo grado), in cui, per la terza fase di movimenti che qui interessa, si legge che << 4. In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica >>, avrebbe dovuto essere orientata in conformità alla disciplina legislativa sovraordinata, quindi intesa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non deve differire rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, secondo cui gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l’Amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.***

Ebbene, nel caso in esame, anche concedendo di non contestare la correttezza del punteggio riconosciuto alla parte ricorrente, non può che rilevarsi che il comportamento della P.A. sfugge a qualsivoglia spiegazione giuridica, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico, per cui la negazione del diritto al trasferimento vantato dalla ricorrente deve ritenersi illegittimo.

Nè, tampoco, può ritenersi convincente l’interpretazione su cui il Ministero appellante fa ruotare la propria impugnazione, secondo cui sostanzialmente è demandata in via esclusiva al contratto collettivo la disciplina della materia che ci occupa.

*Infatti, su analoga fattispecie si sono susseguiti plurimi interventi giurisprudenziali, tra i quali è illuminante una sentenza emessa in prima istanza di cui va certamente condiviso il pronunciamento (cfr. **Tribunale di Padova, sentenza 24 del 25/1/2021**): << Si osserva in via assorbente che pur essendo il rapporto d’impiego privatizzato del personale scolastico regolato da una tendenziale delegificazione a seguito della stipula di contratti collettivi ai sensi del d.lvo 29/1993 e successive modifiche , ciò non comporta libertà della contrattazione nazionale ed integrativa di discostarsi dai principi e criteri guida previsti dalla legge, tra cui nel caso in questione il criterio guida della delegificazione previsto dal combinato disposto degli artt.465 e 470 del d.lvo 297/1994 (T.U.Scuola) in base al quale le immissioni in ruolo dovevano essere effettuate sui posti residui e vacanti dopo il compimento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale .La norma in parola autorizzava la propria abrogazione da parte degli accordi collettivi nel rispetto di detto criterio autorizzava*



la propria abrogazione da parte degli accordi collettivi nel rispetto di detto criterio [...] Detto CCNI nella parte in cui prevede detto accantonamento prioritario per le nuove immissioni in ruolo va pertanto disapplicato >>.

In sostanza, l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Come dianzi evidenziato, altri concorrenti con minore anzianità e con punteggio di gran lunga inferiore sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza e, comunque, in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella in cui è rimasta ferma la ricorrente medesima.

In tal modo, il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Insomma, via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, quasi per ogni sede espressa dalla ricorrente nelle sue preferenze, si trovano concorrenti con minor punteggio di costei.

Orbene, come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della P.A. comporta la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

*In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" (cfr. **Cassazione Civile-Sez. Lavoro, sentenza 15212/2013**) e non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisca una procedura concorsuale di impiego, indi basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, **T.A.R. Napoli-Sez. VI, sentenza Num. 2620/2007**).*

*Per tale ragione, trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato** (cfr. **Sez. IV, sentenza 5611/2011**) sul tema: << il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

In linea generale, deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancita [...] sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente



selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata >>.

Né può dirsi che, nel silenzio della normativa di settore, il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto, in quanto – come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato – il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.

In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo diritto del vincitore ed il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

In conclusione, la condotta dell'Amministrazione è stata smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato alla sede espressa nelle proprie preferenze, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale (“i migliori” non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio “migliore”).

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, allorché l’illegittimo meccanismo “di favore” introdotto a vantaggio di altre categorie di docenti ha fatto sì che si consumasse un danno nei confronti di docenti come la Sig.ra Cuffaro, che dopo vent’anni di carriera non dovrebbe avere - secondo il Ministero dell’Istruzione - nessuna chance di avvicinare la sua sede titolarità verso casa.

*Sul punto, si è espresso il **Consiglio di Stato, con l’Ordinanza 3722 del 22/07/2019**, in cui si legge pedissequamente: << L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine >> (rif. test. Ordinanza citata).*

A quanto illustrato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, sopra riportato per dovere di completezza espositiva, si aggiunge quanto segue, in replica all’appello avversario

II. – Inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c.

Alla luce della superiore esaustiva cornice argomentativa, all’interno della quale si è articolato il compendio giuridico e documentale su cui si fonda la pronuncia di primo grado, l’impugnazione in esame va, preliminarmente, dichiarata inammissibile poiché dai motivi su cui si fonda non si evince una compiuta ragionevole probabilità di accoglimento: la sentenza



impugnata ha richiamato principi consolidati ed ha utilizzato argomenti coerenti ed adeguata motivazione sotto il profilo logico-giuridico e le contestazioni avversarie non possono incidere su di essa, in quanto apodittiche.

Invero, come è noto, la Legge 134/2012 ha introdotto nel nostro sistema un nuovo modello di appello.

Le novità più rilevanti sono essenzialmente due:

- il passaggio dagli “specifici motivi” alla “motivazione” (il passaggio non è meramente letterale, ma contenutistico – cfr. Corte di Appello di Potenza del 14/05/2013 e del 07/05/2013, Corte di Appello di Salerno N. 139/2013);

- l’istituzione di un filtro basato sulla “ragionevole probabilità di accoglimento”, tale da selezionare le domande ammissibili o meno.

Il riferimento alla “ragionevole probabilità” è stato interpretato dalla giurisprudenza in tre diversi modi:

- come manifesta fondatezza dell’appello [cfr. Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25/01/2013: l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio giustizia, che non sono illimitate];

- come fumus boni iuris [cfr. linee guida della Corte di Appello di Milano, rese note il 10/10/2012: “in ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell’appello, la prescrizione dettata dall’art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris”, definito come l’apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire verosimile e probabile alla luce delle prove esistenti];

- come “probabilità giurisprudenziale” [cfr. Corte di Appello di Palermo-Sez. III, ordinanza del 15/04/2013: sussiste ragionevole probabilità di accoglimento se la pretesa dell’appellante è confortata da precedenti conformi, ovvero non contraddice la giurisprudenza della medesima Corte].

Illuminante è l’Ordinanza della Corte d’Appello di Milano-Sez. II del 24/12/2013, in linea con il terzo criterio da ultimo riportato, secondo cui la ragionevole probabilità di accoglimento ben può essere decodificata come capacità di penetrare la pronuncia di primo grado, alla luce dei principi consolidati e già pacifici nella giurisprudenza.

Orbene, nel caso che ci occupa la sentenza di primo grado è adeguatamente motivata, è conforme a principi assolutamente consolidati in giurisprudenza, si fonda su richiami normativi ben precisi e l’atto di appello è inidoneo ad infliggere un vulnus ad essa, con la conseguenza che la domanda avversaria è – innanzitutto – inammissibile.

III. – Infondatezza dell’appello nel merito.

Come si è già avuto modo di illustrare poc’anzi, la Sig.ra Cuffaro adiva l’On.le Giudice a quo poichè, nonostante il punteggio alto, non otteneva né il passaggio di ruolo né il trasferimento interprovinciale richiesto nelle rispettive domande ritualmente inoltrate per l’A.S. 2019/2020, con palese disparità di trattamento e manifesta illogicità dei provvedimenti adottati dalla P.A. resistente: cattedre analoghe a quella a cui ella aspirava venivano – infatti – assegnate a docenti con punteggi inferiori.

I docenti assegnatari dell’auspicata cattedra avevano potuto beneficiare delle illegittime previsioni contenute nel CCNI per la mobilità scolastica professionale e territoriale: nel procedere alla movimentazione del personale, era stata creata un’illegittima



riserva/accantonamento di posti in favore dei neo-assunti, che erano stati assegnati in via prioritaria rispetto ai docenti più anziani titolari in province diverse e richiedenti il trasferimento.

Erano stati trattati prioritariamente - in forza di una parimenti illegittima previsione contrattuale - anche i trasferimenti provinciali di docenti già in ruolo con minor punteggio della odierna deducente e seppure sforiti di diritto di precedenza.

In altre parole, veniva stravolto il criterio meritocratico del punteggio più alto.

Oggetto di contestazione è l'interpretazione delle previsioni normative e contrattuali in riferimento alla mobilità annuale territoriale dei docenti, segnatamente l'interpretazione delle previsioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 6/3/2019 per il triennio 2019-2022 e l'O.M. 203 dell'8/3/2019 alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 465-I e IV comma e 470-I comma del D.Lgs. 297/1994 (T.U. Scuola), nonchè del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 1995.

Le domande spiegate dall'odierna appellata incontravano il favorevole accoglimento del Tribunale adito, avendo quest'ultima comprovato con le proprie allegazioni quanto invocato, sia con riferimento alle sedi prescelte nella Provincia di Agrigento che con riferimento alle sedi prescelte nella Provincia di Palermo, secondo l'ordine delle preferenze espresso in domanda, come sopra si è già avuto modo di illustrare.

Sotto ogni profilo, l'Amministrazione incorreva in un'aperta violazione dell'obbligo di preferire chi fosse già in ruolo e chiedeva la mobilità rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine, sia in caso di reclutamento di nuovi docenti da immettere a ruolo che nel caso di reclutamento di personale per gli incarichi annuali: residuavano posti liberi e - ciò nonostante - il Ministero riferiva che non si procedeva con i trasferimenti interprovinciali per esaurimento delle disponibilità.

Ma tale asserzione non corrispondeva al vero, perché - come cennato nella superiore narrativa - erano residuati dei posti, che non venivano distribuiti tra i docenti che agognavano il trasferimento interprovinciale, in violazione dell'obbligo di preferire chi sia già in ruolo e chiede la mobilità rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine, in quanto venivano ripartiti (nelle settimane successive alla chiusura delle operazioni di mobilità ordinaria) con gli incarichi annuali, convocando i docenti inseriti nella Graduatoria Ad Esaurimento per le assunzioni a tempo determinato in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

La tardiva e generica costituzione del Ministero dell'Istruzione e la mancata costituzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo nel primo grado di giudizio ha comportato che controparte è decaduta da una specifica allegazione volta a contestare le eccezioni di illegittimità della procedura sollevate in ricorso dall'odierna appellata, che meritano - quindi - di essere confermate pure da codesta Ecc.ma Corte, così come accertate in primo grado.

Invero, l'art. 115 c.p.c. è stato novellato, come noto, dalla Legge 69/2009, nel senso che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione senza che occorra dimostrarli.

Sulla questione, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, nella sentenza 12517/2016, ribadendo che la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato



acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dagli accertamenti richiesti.

Nella situazione di fatto dedotta, incombeva - tra l'altro - sul Ministero l'onere di dimostrare la legittimità del trasferimento di personale con punteggio assolutamente inferiore a quello posseduto dalla Sig.ra Cuffaro, anche perché esso opera i trasferimenti ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze), mentre il Ministero dell'Istruzione, ciò nonostante, non ha allegato né documentato le specifiche ragioni del proprio operato.

Infatti, la ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore e datore di lavoro deve tenere conto del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della "vicinanza" o "disponibilità dei mezzi di prova", con la conseguenza che, ove i fatti possano essere noti solo al datore di lavoro e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa (cfr., ex pluribus, Cass. Civ., sentenze NN. 20484/2008 e 6008/2012).

Dal compendio documentale offerto dall'odierna appellata, quindi, è emerso in maniera incontrovertibile l'avvenuto calcolo in riserva di posti in favore di docenti neo-reclutati, anche con contratti annuali, nonché la prioritaria (ed iniqua) distribuzione dei posti disponibili in favore dei trasferimenti comunali e provinciali, pretermettendo i trasferimenti interprovinciali, in aperto contrasto con la sovraordinata disciplina legislativa, come pure confermato dai giudici amministrativi, il cui orientamento veniva suggellato nell'autorevole Ordinanza del Consiglio di Stato del 22/07/2019 sopra citata, la quale conferma che non v'è nella Legge nessuna previsione di priorità per le nuove assunzioni, né nella mobilità territoriale né in quella professionale; in particolare, nell'Ordinanza del Consiglio di Stato si legge che l'originario art. 465-I comma del D.Lgs. 297/1994 non esprimeva alcun principio di priorità segnatamente per le nuove immissioni in ruolo, come si ricavava dal successivo comma 4; tale norma è stata abrogata dal CCNL del 1995, il quale preserva e rinforza il criterio prioritario della formazione di una graduatoria secondo la tabella di valutazione dei titoli ma anch'esso da nessuna parte prevede un prioritario accantonamento in favore di chicchessia.

Pertanto, sono indubbiamente illegittimi gli accantonamenti dei posti in favore dei nuovi assunti, in quanto a causa di tali immissioni non tutti i posti vacanti in organico vengono destinati alla mobilità annuale.

Invero, secondo l'orientamento maggioritario suggellato in autorevoli precedenti giurisprudenziali, il Ministero << avrebbe dovuto procedere, all'interno di ogni fase della procedura, all'esame delle domande di mobilità, sulla base delle precedenze richiamate dalla legge e dalla contrattazione collettiva e poi, in relazione a tutti i docenti privi di specifiche precedenze, avrebbe dovuto considerare il punteggio, come espressamente previsto nell'allegato 1, quale criterio prioritario, rispetto all'ordine in cui gli ambiti territoriali erano stati scelti dal docente [...] Alla stregua di quanto precede, deve dunque darsi atto che il Miur non ha dimostrato elementi specifici che possano in qualche modo giustificare la preferenza di docenti con punteggi inferiori rispetto all'odierna parte appellante, così violando il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione dettato dall'art. 97 Cost. Per cui, nelle procedure selettive della P.A., deve essere



accordata precedenza a chi ha maggior punteggio >> (cit. **Corte d'Appello di Lecce, sentenza 154/2021**).

*Altresì, << l'ordine di preferenza delle tipologie di posti indicati nella domanda di mobilità non costituisce un criterio di precedenza o preferenza rispetto agli altri concorrenti. Il Miur avrebbe dovuto determinare l'ordine di graduatoria degli aspiranti per ciascuna preferenza [...] sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto stesso, ossia in base al punteggio, posto che il contratto integrativo all'allegato 1 prevede che "l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto >> (cit. **sentenza 127/2021 della Corte d'Appello di Venezia, conforme alla sentenza della medesima Corte 588/2018**).*

Il principio di diritto espresso nei precedenti giurisprudenziali da ultimo citati si riferisce alla mobilità scolastica per anni differenti a quello che ci occupa, ma rimane di anno in anno immutato, pacifico ed incontestabile anche nella mobilità annuale oggi oggetto di scrutinio, come già abbondantemente illustrato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.

Con precipuo riferimento alla fattispecie per cui è causa, in cui l'odierna appellata incontestatamente possiede, in relazione alle sedi prescelte in domanda, un punteggio per anzianità e per titoli superiore rispetto a molti docenti a lei preferiti nell'assegnazione di sedi di comune interesse e considerato che detti docenti preferiti pacificamente non beneficiano di alcuna precedenza, è di palmare evidenza che il Ministero ha condotto le operazioni in maniera difforme dalle indicazioni della Legge e della Contrattazione Collettiva Nazionale sovraordinate rispetto alla Contrattazione Integrativa.

La giurisprudenza amministrativa già sopra citata (cfr. l'Ordinanza del Consiglio di Stato 3722/2019 cit.) ha permesso di riflettere sulla circostanza che l'art. 470-I comma è molto chiaro e le interpretazioni che si discostano dalla lettera della norma non possano essere condivise, in quanto nella prima parte suggella la delegificazione della materia della mobilità scolastica e, quindi, demanda la sua disciplina alla contrattazione collettiva, ma nella seconda parte preserva un principio sovraordinato ed inderogabile, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono avvenire solo sui posti residui rimasti vacanti e disponibili alla fine delle operazioni di mobilità, posto che queste ultime devono essere sempre prioritarie rispetto al posteriore reclutamento di nuovo personale, come in tutti gli altri settori della P.A.

*Per dovere difensivo, si precisa che l'orientamento interpretativo apparentemente sfavorevole all'accoglimento delle istanze della docente, pure formatosi innanzi a codesta Ecc.ma Corte, non può applicarsi al caso di specie, poichè in esso si cela un riferimento specifico nel merito alla Legge 107/2015 la quale, intesa nei termini invocati dal Ministero appellante, è incoerente nel caso che ci occupa; si ritiene opportuno - al fine di fugare ogni dubbio a tale riguardo - citare un esemplare di pronuncia in tal senso dell'autorevole Corte d'Appello di Milano, in cui si legge chiaramente che, nei soli casi regolati dalla Legge 107/2015, << il riferimento deve essere effettuato essenzialmente alla legge 107/2015 che, atteso il piano straordinario previsto in materia di assunzioni e di mobilità, appare connotata da carattere di specialità >> (cfr. **sentenza 1087/2020 della Corte d'Appello di Milano**), che li diversificavano dalla*



mobilità ordinaria annuale, professionale e territoriale, oggetto del presente giudizio, disciplinata dal T.U. Scuola del 1994, in cui non si rinviene alcun appiglio normativo alla illegittima condotta serbata dall'Amministrazione Scolastica in danno della Sig.ra Cuffaro.

Ammesso e non concesso che la Legge 107/2015 possa incidere direttamente sulla posizione della Sig.ra Cuffaro, non può revocarsi in dubbio che proprio le norme di cui alla Legge 107/2015 collocano i movimenti dei docenti neo-assunti, reclutati dalla GAE, con punteggio basso, in una fase successiva a quella che riguarda i docenti che erano già in ruolo prima del 2015 e che vantano un altissimo ed indiscutibile punteggio in graduatoria, come la Sig.ra Cuffaro, le cui domande di passaggio di ruolo e di mobilità ottenevano un punteggio definitivo pari rispettivamente a punti 132 e 130.

Considerato, quindi, che nel caso in esame è documentato, oltre che pacifico in quanto non contestato, che la parte oggi appellata non è stata trasferita in nessuna delle sedi richieste con la domanda di mobilità per l'A.S. 2019/2020 e che in più di una di esse sono stati assegnati al suo posto docenti con punteggio di gran lunga inferiore, che avevano diritto all'assegnazione dopo di lei in base al criterio meritocratico del punteggio più alto, va confermata la sentenza di primo grado oggi al vaglio di codesta Ecc.ma Corte.

Ed invero, l'effetto dell'illegittimo accantonamento di posti che oggi è al vaglio dell'Ecc.ma Corte adita è quello di far preferire docenti con bassissimo punteggio, neoreclutati, talvolta assunti con contratti a termine e successivamente stabilizzati, talaltra assunti da Graduatoria ad Esaurimento, ove in alcuni casi erano stati ammessi "con riserva", solo perché in possesso di un titolo ritenuto inizialmente "abilitante" ma giammai attraverso una selezione concorsuale (titoli il cui valore è stato disconosciuto autorevolmente con recenti ripetuti pronunciamenti dal Consiglio di Stato, ad esempio nella sentenza 5549/2021, in cui si legge: << il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione e, quindi, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296 >>).

Questa ingiusta prelazione accordata a tale ultima categoria di docenti ha comportato una illegittima pretermissione dei docenti come la odierna appellata, già in ruolo da anni, con una maggiore anzianità di servizio, un più elevato punteggio, magari assunti da concorso ordinario, di guisa che l'operato dell'Amministrazione Scolastica si pone anche in aperto contrasto anche con l'art. 97 Cost.

Il principio da cui discende la illegittimità della creazione dell'accantonamento dei posti in ambito provinciale per docenti neo-assunti, precari o ex Lege 107/2015, non previsto dalla legge ordinaria e che finisce per stravolgere l'ordine previsto dal Legislatore, è stato affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha sospeso ogni disposizione pattizia che lo prevedeva, proprio sulla scorta delle argomentazioni su cui in ricorso si è già avuto ragione di diffondersi (cfr. Ordinanza TAR Lazio del 23/6/2016, nonchè, da ultimo, il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza del 22/7/2019).



Tutto quanto sopra premesso e considerato in fatto ed in diritto, si chiede che

L'ECC.MA CORTE D'APPELLO ADITA VOGLIA

Ogni contraria istanza, eccezione, difesa respinta.

In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, per tutte le ragioni sopra riportate.

Nel merito, rigettare tutte le difese avversarie perché destituite di fondamento giuridico e fattuale, per le motivazioni esposte in premessa.

Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.

Con vittoria di spese e salvo ogni diritto. >>

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza Num. 1252 dei giorni 22.12.2022-12.1.2023 (che si allega sub "D"), così si è espressa: << *La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti dichiara la nullità del giudizio di primo grado per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti che hanno ottenuto - nonostante vantassero, secondo la prospettazione della appellata, un punteggio in graduatoria inferiore al suo - l'assegnazione delle cattedre negli ambiti territoriale richiesti da Debora Cuffaro con la domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/2020, nonché della sentenza n.674/2021 emessa il 13 ottobre 2021 dal tribunale G.L. di Termini Imerese; per l'effetto, rimette la causa al primo giudice assegnando alle parti termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione.*

Dichiara interamente compensate le spese giudiziali >>.

Per giungere a tale conclusione, la Corte d'Appello riteneva di obbedire al pronunciamento recentemente suggellato dalla **Suprema Corte di Cassazione nella sentenza Num. 36356/2021**: << *La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito >>.*

Proseguiva, infatti, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: << *Trattasi di orientamento recente e autorevole che, avuto riguardo anche al tenore della sentenza di primo grado ("... avrebbe dovuto essere preferita, nelle operazioni di mobilità nella scelta a colleghi che, invece, risultano possedere un punteggio di gran lunga inferiore e che dalla documentazione versata in atti risultano assegnatari degli ambiti territoriali da lei indicati...") che per di più risulta attinente al caso concreto in esame sì da rendere, conseguentemente, superflua ogni altra considerazione.*



Ne deriva la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, rilevabile in ogni stato e grado, con rimessione, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., al Giudice di primo grado per la trattazione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. >>

I FATTI SOPRAVVENUTI, SUCCESSIVI ALLA SENTENZA DECISORIA DEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO.

Per completezza difensiva, si dà atto che - nelle more - l'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento ha inteso dare tempestivamente esecuzione alla sentenza di appello (con cui è stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado), disponendo in data 7.2.2023 la rettifica della titolarità della Sig.ra Cuffaro, restituendola dalla Provincia di destinazione (ottenuta in esecuzione della sentenza di primo grado), ovvero Agrigento, alla Provincia di provenienza, ovvero Palermo, con decorrenza dal prossimo Anno Scolastico 2023/2024 (cfr. doc. sub "F" allegato al presente ricorso) e disponendo il completamento del corrente Anno Scolastico presso l'Istituto di attuale attribuzione, a Sciacca.

A tale ultimo provvedimento ha replicato l'odierna ricorrente con Nota del 14.2.2023, deducendo variamente il diritto della stessa a conservare il posto di destinazione sino all'esito del presente giudizio in riassunzione (cfr. doc. sub "G" allegato al presente ricorso).

L'Ufficio ha fornito puntuale riscontro con le Note Prot. NN. 3157 e 3158 dell'8.3.2023 con cui è stata disposta la rettifica del provvedimento Prot. 1378 del 7.2.2023, subordinando l'assegnazione provvisoria della docente, già precedentemente predisposta a seguito di Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese Cronol. 19490 del 20.11.2019, allo spirare del termine fissato dal giudice per la riassunzione del giudizio di merito e, nel caso di riassunzione dello stesso nei termini di legge, al suo esito.

**_*_*_

Tutto ciò posto, l'odierna ricorrente insta nuovamente codesto On.le Tribunale affinché assicuri validamente gli effetti dell'auspicato accoglimento della domanda a contraddittorio integro, mediante chiamata in giudizio dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento nelle sedi anelate dalla ricorrente nelle domande di mobilità e di passaggio di ruolo per l'A.S. 2019/2020 e dei docenti che pure ambivano a tali sedi e non le hanno ottenute, alla luce del recente autorevole arresto giurisprudenziale di legittimità: invero, la **Corte di Cassazione-Sezione Lavoro con sentenza 35356 del 23.11.2021** si è pronunciata in tema di selezioni concorsuali, constatando che, in un ricorso avente ad oggetto la domanda di trasferimento di un docente in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, la questione in ordine alla effettiva spettanza del posto richiesto va definita previa



integrazione del contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato attribuito.

In conformità a tale pronunciamento ed in adesione alla sentenza della Corte di Appello che ha annullato la sentenza di primo grado nella vicenda in esame, rimettendo la causa innanzi a codesto On.le primo giudice, si chiede - pertanto - che l'On.le Giudice adito voglia autorizzare nel presente giudizio l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in giudizio di tutti i docenti interessati al trasferimento nelle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda di mobilità 2020/2021; indi, poichè la complessità di notifica del ricorso a tutti i docenti potenzialmente controinteressati non potrebbe essere superata in tempi rapidi nemmeno con la notifica per pubblici reclami ex art. 150 c.p.c., visto l'art. 151 c.p.c. e le esigenze di celerità connesse all'oggetto della controversia, l'On.le Giudice adito vorrà disporre che la notificazione nei loro confronti sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, dettare le modalità della detta notificazione (**codesto On.le Tribunale in diversa composizione** ha in più occasioni già disposto la pubblicazione degli atti, segnatamente, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione - cfr., solo per esemplificare, i giudizi N.R.G. 1184/2019, 988/2019, etc. ...), concedere termine per l'espletamento di tale attività e fissare un congruo rinvio ad una successiva udienza per la prosecuzione del giudizio a contraddittorio integro.

In ultimo, per i fini di cui al presente giudizio, per zelo difensivo, al fine di fugare ogni dubbio nell'esame del merito della causa, circa la disciplina normativa che va correttamente applicata al caso di specie, anche disapplicando le disposizioni contrattuali collettive che si pongono in contrasto con essa, ritiene opportuno - altresì - ribadire quanto già cennato in sede di costituzione nel giudizio d'appello, in conformità all'autorevole orientamento suggellato da svariati ulteriori Collegi in seconda istanza, i quali hanno condannato e continuano a condannare l'Amministrazione Scolastica a trasferire i docenti in base al criterio meritocratico del punteggio più alto secondo l'ordine della graduatoria, determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all'Allegato 2 del CCNI di riferimento ("tabelle di valutazione dei titoli"), continuando a precisare che l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio e che, a parità di precedenza e punteggio, la posizione in graduatoria va determinata dalla maggiore anzianità anagrafica, come pure previsto dall'Allegato 1 del CCNI di riferimento (cfr. pag. 72 del CCNI allegato sub "7" al ricorso di primo grado).

Si leggano, ad esempio, le succitate *sentenze NN. 127/2021 della C. d'App. di Venezia, 154/2021 della C.d'App. di Lecce, 457/2019 della C. d'App. di Ancona, 878/2018 della C. d'App. di Bologna*, etc. ...



Per converso, merita menzione la *Corte d'Appello di Milano*, già citata nella memoria difensiva d'appello, recentemente pronunciatisi con decisioni che solo apparentemente sembrerebbero indurre al rigetto delle domande articolate nel ricorso e la cui attenta lettura permette solo di confermare quanto invocato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, accolto con la sentenza impugnata di cui oggi la Sig.ra Failla chiede la conferma.

Si ritiene opportuno citare nuovamente, ad esempio, la *sentenza 1087/2020*: la Corte meneghina conferma il carattere di “specialità” della disciplina normativa, esclusivamente con riferimento alla Legge sulla Buona Scuola, che aveva effettivamente modificato il criterio del punteggio nell’ambito del piano straordinario di assunzioni ivi previsto, per agevolare in via prioritaria le nuove immissioni in ruolo, anche da GAE, nell’A.S. 2015/2016.

In ogni caso, **le norme di cui alla Legge 107/2015 collocano inequivocabilmente i movimenti dei docenti neo-assunti, reclutati dalla GAE e/o dalla graduatoria degli idonei del concorso del 2012, con punteggio basso, in una fase successiva a quella che riguarda i docenti che erano già in ruolo prima del 2015 e che vantano un altissimo ed indiscutibile punteggio in graduatoria, come la Sig.ra Failla, la cui domanda di mobilità per l’A.S. 2018/2019 otteneva un punteggio definitivo pari a punti 329.**

A tale ultimo riguardo, è opportuno leggere attentamente i recenti arresti giurisprudenziali della locale Corte d'Appello, che pure solo apparentemente sembrano indurre a ritenere infondate le specifiche lagnanze dell’odierna ricorrente.

A titolo esemplificativo, si appalesa opportuno citare (ed allegare, in copia integrale, al presente atto sub “E”) la ***sentenza 901 del 19.7.2021 della Corte d'Appello di Palermo-Sezione Lavoro***, in cui sono state rigettate le domande di una docente che adiva le vie giudiziali per impugnare la mobilità del 2016, eccependo l’illegittimità della Legge 107/2015.

Orbene, la Corte adita, dovendosi pronunciare specificatamente sulla illegittimità della Legge sulla Buona Scuola, ritiene “inconferente” il richiamo all’Ordinanza del Consiglio di Stato del 22.7.2019, precisando espressamente che il pronunciamento del Supremo Consesso Amministrativo attiene << *alla diversa problematica, aliena rispetto all’odierno oggetto del contendere, della “prevalenza cronologica” delle procedure di mobilità del personale già in organico nelle pubbliche amministrazioni rispetto alle nuove assunzioni* >> (cfr. 1° cpv evidenziato a pag. 13 della sentenza) e puntualizza, riferendosi al comma 108 dell’art. 1 della Legge 107/2015:



<< è chiaro come la norma collochi i movimenti dei docenti neo-assunti provenienti da GAE in una fase successiva a quella che riguarda i docenti di ruolo ante 2015 >> (cfr. 3° cpv evidenziato a pag. 12 della sentenza).

Pertanto, se - contrariamente ai casi che non hanno superato positivamente il vaglio della Corte d'Appello territoriale - l'odierno ricorso ha ad oggetto l'illegittimità della priorità nelle assunzioni accordata ai nuovi reclutamenti piuttosto che alla mobilità del personale già in organico, l'ordinanza del Consiglio di Stato dianzi citata ben si attaglia al caso che oggi è oggetto di scrutinio, stante che - come più volte ribadito nelle due precedenti fasi del giudizio e nella superiore narrativa - la disciplina "straordinaria" di reclutamento del personale regolata dalla Legge sulla Buona Scuola, "eccezionale" per definizione stessa del Legislatore, ha efficacia solo nel piano "straordinario" di assunzioni che disciplina, in "speciale deroga" alle vigenti disposizioni ordinarie, e la mobilità contestata nel presente giudizio è - invece - mobilità "ordinaria", va da sé che nell'A.S. 2018/2019 oggi scrutinato vanno preservati i criteri-guida sovraordinati.

Ed invero, il criterio-guida delle operazioni di mobilità in esame non deve differire rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, indi gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l'Amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio ed il criterio del punteggio deve restare prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, pertanto per ciascuna preferenza deve prevalere l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio.

Nè può sostenersi validamente che la previsione dell'Allegato 1 del CCNI di riferimento avrebbe comportato il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze, etc. ...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale, poiché - come correttamente statuito nella sentenza di primo grado dichiarata nulla dalla Corte d'Appello per il caso che ci occupa: - *<< questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendersi tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione.* >>.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede che



L'ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO DI TERMINI IMERESE ADITO VOGLIA

Ammettere in rito il presente ricorso.

Preliminarmente:

- fissare l'udienza di comparizione delle parti con apposito decreto;
- concedere congruo termine per la notifica del decreto di fissazione di udienza, in uno col presente ricorso ed il mandato difensivo, alle parti resistenti nei modi ordinari previsti dal codice di rito;
- autorizzare, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, mediante la notifica ai docenti che hanno ottenuto le sedi indicate dalla ricorrente nella domanda di mobilità e nella domanda di passaggio di ruolo per l'A.S. 2019/2020 o che pure concorrevano per ottenerle e, visto l'art. 151 c.p.c. e le esigenze di celerità connesse all'oggetto della controversia, disporre che la notificazione nei loro confronti sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, ovvero - in conformità con l'orientamento già seguito presso codesto On.le Tribunale e presso altri Tribunali del Distretto - mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito o con altra modalità ritenuta idonea dalla S. V. Ill.ma, indi concedere termine per l'espletamento di tale attività.

Nel merito:

- ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, indi disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente che ha pregiudicato e negato il diritto ad ottenere il chiesto trasferimento nell'ambito della mobilità territoriale e del passaggio di ruolo 2019/2020 dell'odierna ricorrente, e il CCNI sulla mobilità nella parte in cui non si prevede il riconoscimento in fase interprovinciale del criterio meritocratico;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento presso uno degli Ambiti/Scuole prescelti secondo l'ordine di preferenza articolato in domanda di mobilità e/o di passaggio di ruolo e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Scolastica a trasferire in via definitiva la ricorrente, a decorrere dall'A.S. 2019/2020, presso uno degli Ambiti/Scuole indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda di merito spiegata.
- ritenuta e dichiarata l'illiceità della condotta dell'Amministrazione Scolastica, condannare le parti resistenti, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire il



danno provocato alla ricorrente nella misura che l'On.le Giudicante riterrà equitativamente di giustizia.

Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di accogliere le infrascritte domande garantendo effettiva e compiuta tutela del diritto vantato dal ricorrente.

Come mezzo al fine, ordinare all'Amministrazione Scolastica l'esibizione, ove ritenuta necessaria, degli elenchi (completi di punteggio e tipologia di trasferimento) dei docenti che hanno ottenuto le assegnazioni negli Ambiti/Scuole prescelti dalla ricorrente.

Con riserva di articolare ulteriori eccezioni ed istanze, anche istruttorie, in relazione alle difese avversarie nel prosieguo del giudizio.

Salvo ogni diritto. Vinte le spese.

Al presente ricorso si allegano:

B) *ricevuta del pagamento telematico del contributo unificato;*

C) *mandato difensivo;*

D) *sentenza di appello declaratoria della nullità della sentenza di primo grado;*

E) *sentenza 901/2021 della Corte d'Appello di Palermo-Sezione Lavoro (quale precedente giurisprudenziale);*

F) *decreto dell'USP di Agrigento di rettifica della titolarità in esecuzione della sentenza di appello (Prot. 1378 del 7.2.2023);*

G) *riscontro della docente tramite il suo Difensore di fiducia al provvedimento di rettifica della titolarità (Nota inviata a mezzo p.e.c. del 14.2.2023);*

H) *Nota Prot. 3157 dell'8.3.2023 con cui l'USP di Agrigento chiarisce i termini della rettifica della titolarità e della conferma del diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria annuale in esecuzione dell'Ordinanza cautelare del 2019 sino all'esito del giudizio in riassunzione;*

I) *Nota Prot. 3158 dell'8.3.2023 con cui l'USP, in accoglimento dell'istanza di parte del 14.2.2023, rettifica il provvedimento del 7.2.2023 e conferma il diritto dell'assegnazione provvisoria annuale in esecuzione dell'Ordinanza cautelare sino all'esito del giudizio in riassunzione;*

L) FASCICOLO DI PARTE IN APPELLO, COSÌ COMPOSTO:

- FASCICOLO DEPOSITATO IN SEDE DI COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO, GIUSTA INDICE PURE ALLEGATO:

** attestazione di conformità telematica del fascicolo interamente telematico, estratta dal medesimo fascicolo*

I. ATTO DI APPELLO NOTIFICATO (Ia. stampa analogica - Ib. busta digitale);

II. SENTENZA DI PRIMO GRADO NOTIFICATA (IIa. stampa analogica - IIb. plico contenente le buste telematiche della notifica);

III. PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

IV. PLICO COMPRESSO CONTENENTE LA PRODUZIONE DI PARTE DI PRIMO GRADO, che consta al suo interno di ulteriori rispettivi plichi compressi così articolati:

a- FASCICOLO INTRODUTTIVO DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO, GIUSTA INDICE PURE ALLEGATO:

Atti:



- * attestazione di conformità della produzione;*
- * nota di iscrizione a ruolo;*
- * ricorso introduttivo (copia informatica e duplicato informatico);*
- * procura alle liti (copia informatica e duplicato informatico);*
- * ricevuta telematica del pagamento del contributo unificato;*

Documenti:

- 01. domanda di passaggio di ruolo per l'A.S. 2019/2020;*
- 02. domanda di mobilità A.S. 2019/'20 completa di allegati;*
- 03. anagrafe delle Istituzioni Scolastiche Autonome della Sicilia per l'A.S. 2019/'20;*
- 04. notifica del punteggio per il passaggio di ruolo;*
- 05. notifica del punteggio per la mobilità territoriale;*
- 06a-b. bollettini dei risultati per la scuola primaria e dell'infanzia pubblicati il 24/06/2019 per la Provincia di Agrigento;*
- 07a-b. bollettini dei risultati per la scuola primaria e dell'infanzia pubblicati il 24/06/2019 per la Provincia di Palermo;*
- 08a-b.CCNI 2019/2020 e Decreto 203/2019 del MIUR;*
- 09a'-a". disponibilità iniziali pubblicate il 03/06/2019 e disponibilità finali pubblicate il 24/06/2019 per la scuola primaria dall'U.S.P. di Agrigento;*
- 09b-c. Disposizione di posti di sostegno "in deroga" del 23/07/2019 e convocazioni per gli incarichi annuali del 03/09/2019 per la scuola primaria pubblicati dall'U.S.P. di Agrigento;*
- 10. disponibilità per la scuola dell'infanzia pubblicate dall'U.S.P. di Agrigento il 24/06/2019;*
- 11a'-a". disponibilità iniziali pubblicate il 30/05/2019 e disponibilità finali pubblicate il 24/06/2019 per la scuola primaria dall'U.S.P. di Palermo;*
- 11b. convocazioni per gli incarichi annuali dell'11/09/2019 per la scuola primaria pubblicati dall'U.S.P. di Palermo;*
- 12. disponibilità per la scuola dell'infanzia pubblicate dall'U.S.P. di Palermo il 24/06/2019; 13. verbale di invalidità civile;*
- 14. consulenza medico-legale disposta d'ufficio dal Tribunale di Agrigento sull'invalidità civile; 15. visita ortopedica del 31/10/2016;*
- 16. rm ginocchio dx e sx del 26/11/2018;*
- 17. visita specialistica gastroenterologica del 09/01/2019;*
- 18. visita ortopedica del 31/01/2019;*
- 19. tac del 24/02/2019;*
- 20a-b. visite ortopediche del 16/03/2019 e del 28/06/2019;*
- 21. visita ortopedica del 27/08/2019;*
- 22. documenti di riconoscimento di tutto il nucleo familiare;*
- 23. certificato di servizio del marito.*

b - PLICO CONTENENTE IL DEPOSITO DEL RICORSO NOTIFICATO IN VISTA DELLA PRIMA UDIENZA, IN UNO CON LE NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA DELLA STESSA, GIUSTA INDICE RIPIPORTATO NELLA NARRATIVA DELLE NOTE:

- 01a-b-c-d) copia informatica degli atti notificati, in uno con la relata di notifica;*
- 02a-b-c-d-e-f) ricevute dei messaggi di invio, accettazione e consegna in formato ".eml" (per preservarne l'autenticità) e in formato ".pdf" (per una più comoda consultazione);*
- 03) copia in ".pdf" delle pagine web estratte dal "Registro PPAA-Pst Giustizia", ovvero dal "Pubblico Elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter", aggiornato alla data della notifica (15/10/2019), da cui sono stati estratti i domicili certificati dei destinatari della notifica;*
- * attestazione di conformità*



c - PLICO CONTENENTE IL DEPOSITO DELLE NOTE CONCLUSIVE, IN UNO CON REPERTORIO GIURISPRUDENZIALE, GIUSTA INDICE RIPORTATO NELLA NARRATIVA DELLE NOTE:

- 1) *ordinanza del Consiglio di Stato 3722 del 22/7/2019;*
- 2) *sentenza della Corte d'Appello di Venezia-Sez. Lavoro 127 dei gg. 18/2-20/4/2021,*
- 3) *provvedimento collegiale del Tribunale di Termini Imerese dei gg. 27/1-23/3/2021;*
- 4) *sentenza della Corte d'Appello di Milano 1087 dei gg. 15/12/2020-11/3/2021;*
- 5) *sentenza della Corte d'Appello di Lecce-Sez. Lavoro 154 dei gg. 29/1-8/2/2021;*
- 6) *sentenza del Tribunale di Padova 24 del 25/01/2021;*
- 7) *sentenza della Corte d'Appello di Venezia-Sez. Lavoro 588 dei gg. 25/10/2018-21/1/2019;*
- 8) *sentenza della Corte Appello Ancona-Sez. Lavoro 457 dei gg. 2-8/10/2018;*
- 9) *sentenza della Corte d'Appello di Bologna-Sez. Lavoro 878 dei gg. 2-8/10/2018;*
- 10) *sentenza del Tribunale di Monza 177 del 23/3/2018;*

** attestazione di conformità*

d - PLICO CONTENENTE LE NOTE PER LA TRATTAZIONE SCRITTA DELL'UDIENZA DEL 13.10.2021, IN UNO CON REPERTORIO GIURISPRUDENZIALE, GIUSTA INDICE RIPORTATO NELLA NARRATIVA DELLE NOTE:

- 1) *sentenza della Corte d'Appello di Milano-Sez. Lavoro 524/2018;*
- 2) *sentenza della Corte d'Appello di Milano-Sez. Lavoro 1087/2021;*

e - PLICO CONTENENTE L'ISTANZA PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DELLA SENTENZA, IN UNO CON LA SENTENZA DA CORREGGERE E L'ORDINANZA CAUTELARE DI RIFERIMENTO AI FINI DELLA CORREZIONE (e relativa attestazione di conformità);

f - PLICO CONTENENTE LE NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA DELL'UDIENZA DI CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE, IN UNO CON LA PROVA DELLA NOTIFICA A TAL UOPO EFFETTUATA (e relativa attestazione di conformità);

V. ORDINANZA CAUTELARE NOTIFICATA (stampa analogica e buste telematiche);

VI. NOTA DELL'USP DI AGRIGENTO PROT. 1464 DEL 3.12.2019, DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE;

VII. NOTA DELL'USP DI AGRIGENTO PROT. 16148 DEL 20.10.2021, DI ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI MERITO

- *COPIA INFORMATICA E DUPLICATO INFORMATICO DELLE NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA DEPOSITATE IN APPELLO PER L'UDIENZA DEL 20.10.2022;*
- *COPIA INFORMATICA E DUPLICATO INFORMATICO DELLE NOTE INTERLOCUTORE AUTORIZZATE ALL'ESITO DELLA PRIMA UDIENZA;*
- *COPIA INFORMATICA E DUPLICATO INFORMATICO DELLE NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA DEPOSITATE IN APPELLO PER L'UDIENZA DEL 22.12.2022*

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia in materia di lavoro è indeterminabile, indi viene versato il contributo unificato nella misura fissa di € 259

Palermo-Termini Imerese, lì 7.3.2023

*Avv. **Elisabetta Fragapane***

